

PARLAMENTO E LUOGOTENENZA GENERALE. IL REGNO DI NAPOLI NELLA CORONA D'ARAGONA

FRANCESCO SENATORE
Università di Napoli

Questo intervento intende evidenziare alcune conseguenze sul piano politico-istituzionale – o *aspetti*, come recitava il titolo presentato al convegno del 2008 –, dell'inclusione del regno di Napoli nei domini della Corona aragonese.¹ Mi soffermerò infatti, prendendo come oggetto sia il regno di Alfonso il Magnanimo sia quello del figlio Ferrante, che con una forzatura non eccessiva può ancora essere considerato un dominio della Corona d'Aragona,² su due punti: la composizione e le funzioni dei parlamento generali; l'istituto della luogotenenza generale.

Mi sembra che parlamento e luogotenenza generali siano due importanti novità introdotte nella struttura del regno napoletano dalla conquista alfonsina, le

1. La bibliografia è abbondante: basti ricordare il IX e il XVI Congresso della Corona d'Aragona, celebrati a Napoli nel 1973 e nel 1997 (*La Corona* 1978-1984, D'Agostino-Buffardi 2000). Tuttavia, la conoscenza delle istituzioni del regno in età alfonsina si fonda ancora, per la gran parte, sulla monografia di Ryder 1976, miniera inesauribile di dati e utile guida per ulteriori ricerche nei registri dell'Archivio della Corona d'Aragona a Barcellona, i quali riservano ancora molte sorprese al ricercatore interessato alla storia italiana. Valgono ancora le raccomandazioni di Ruggero Moscati (Moscati 1958, Moscati 1961, cfr. anche Moscati 1978), sulla scia del quale Ryder repertoriò gli uffici napoletani, distinguendoli da quelli generali, e illustrò in maniera convincente l'attività politica del flessibile Consiglio regio, mentre Del Treppo ha concentrato la sua attenzione sugli uffici finanziari (Del Treppo 1986, pp. 104-107 e il lavoro, in corso di stampa negli *Studi in onore di Vincenzo D'Alessandro*, su *Il Percettore generale nel regno aragonese di Napoli*. Ringrazio l'autore per avermene consentito la lettura).

2. La vicenda dell'inclusione/esclusione del regno di Napoli nella Corona d'Aragona è analoga a quella che Pietro Corrao, nel suo intervento al convegno, ha ricordato per il regno di Sicilia. Come notò già Del Treppo, il passaggio dei domini italiani a dinastie cadette non fu un evento casuale, ma una condizione transitoria ricorrente, che trasformò, ma non allentò i legami tra l'una e l'altra sponda del Tirreno occidentale (Del Treppo 1986, pp. 92-94).

quali si sarebbero poi consolidate, pur con qualche difformità di esiti, nel lungo regno di Ferrante (1458-94).

1. IL PARLAMENTO GENERALE NEL REGNO ARAGONESE DI NAPOLI

Il parlamento generale del regno di Napoli non aveva – è fatto ben noto – un peso politico paragonabile a quello delle *Corts* aragonesi e catalane e di altre assemblee di stato europee. Baroni e sindaci delle città demaniali, le due categorie che generalmente ne fecero parte, non ebbero mai, come corpi politici, una funzione ‘costituzionale’, né nel parlamento, come bracci o *staments* dello stesso, né al di fuori da esso. Del resto, come ricordò Jesus Lalinde Abadía, la denominazione stessa di ‘parlamento’, invalsa nei domini italiani della Corona d’Aragona, indicava nel linguaggio delle fonti e nella dottrina riunioni con caratteristiche diverse e competenze più limitate rispetto alle *Curiae* o *Corts*.³ Antonio Marongiu, nonostante riscontrasse nel parlamento napoletano in età aragonese analogie con gli istituti iberici e ne sottolineasse la novità rispetto al periodo angioino, quando “non c’era un istituto parlamentare, bensì soltanto riunioni”, non esitò a giudicare quelle assemblee come “modesti succedanei o preparlamenti”, secondo la definizione che prediligeva.⁴ In effetti, durante il regno di Alfonso gli incontri, pur frequenti (8 in 17 anni), non ebbero periodicità regolare (gennaio 1441, gennaio-marzo 1443, marzo 1448, gennaio-febbraio 1449, agosto 1450, dicembre 1453, aprile 1455, ottobre 1456),⁵ né omogenea composizione, perché i sindaci

3. “Reuniones presididas por un simple lugarteniente particular del rey; con asistencia incompleta y non obligatoria de los brazos; convocadas sin periodicidad y que no se reúnen para tratar de todos los asuntos del reino”, Lalinde Abadía 1978, p. 159. La denominazione *parlamentum generale* risaliva al parlamento convocato da Carlo II d’Angiò a S. Martino (1283). Tradizione aragonese e angioina si sovrapposero nella definizione dell’assemblea del 1443.

4. Marongiu 1962, pp. 330 e 334, ma già Marongiu 1950, pp. 13-16. A differenza che in Provenza, nel regno angioino di Sicilia *citra farum* l’istituto del parlamento generale era in declino fin dalla seconda metà del XIV secolo (Hébert 1998, pp. 486-490).

5. Un’eccellente trattazione dei parlamenti in età alfoncina è in Ryder 1976, pp. 124-135 (cfr. anche Gentile 1909, pp. 1-8, Gentile 1913, Gentile 1937, pp. 5-10, Marongiu 1962, pp. 232-239, 332-338, D’Agostino 1979, pp. 164-169). Il parlamento del 1441, che riuni a Benevento “a respectable portion of the Neapolitan baronage”, è ricordato solo da Ryder 1976, pp. 43, 125 e Ryder 1990, p. 242. Quello del 1443, trasferitosi da Benevento a Napoli per richiesta dei baroni, è documentato da una lettera del re (ed. in Giménez Soler 1909, pp. 200-201, da cui ried. Marongiu 1950, pp. 5-6); dal verbale edito in *Capitoli Gratie* 1524, ff. I-XII (dal quale, tramite riedizioni, Lünig 1725-1732, IV, n. XXXIX, coll. 498-518) e da un ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, Coll. E 165, ff. 75-77 segnalato da Marongiu 1962, p. 332n. Gli altri sono ricordati in lettere tradite dai registri dell’Archivio della Corona d’Aragona (cit. da Ryder 1976) e in fonti napoletane distrutte nel 1943 (utilizzate da

delle città demaniali pare intervenissero soltanto a partire da quello del 1449. Con Ferrante, per quanto ne sappiamo, i parlamenti si riunirono più raramente, nel luglio 1458, settembre 1474,⁶ febbraio 1481, novembre 1481, aprile 1483, novembre 1484.⁷ Forse ci fu un parlamento anche nel 1478.⁸

Del resto, la modalità stessa con cui la notizia dei parlamenti è arrivata fino a noi è conferma di una certa incertezza istituzionale, che si proietta nelle insufficienze delle registrazioni coeve e della tradizione, specie se pensiamo ai registri

Gentile 1909 e 1913). Gli ambasciatori danno notizia delle riunioni del 1443 (Antonio de Vinyes, in Madurell-Marimón 1963, p. 222), 1450 (ivi, pp. 309-310), 1456 (Pere Boquet, ivi, p. 533, cit. anche da Ryder 1976, 129n; Antonio da Trezzo, *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 430, 439). I capitoli approvati da Alfonso in quello del 1450 furono editi da Ametller 1903-1928, III, pp. 684-692 e da Gentile 1909, pp. 107-119 (da due differenti testimoni); quelli del 1456 da Gentile 1913, pp. 223-231 e da un formulario in Archivio di Stato di Napoli, *Sommaria, Diversi*, I, 52/II, ff. 171v-176v. Gentile 1913, p. 190 dà notizia di un parlamento convocato nel giugno 1451, ma mai riunitosi.

6. Il parlamento del 1458 (cattedrale di Capua, 26-30 luglio) è testimoniato da lettere degli ambasciatori milanesi (*Dispacci Sforzeschi*, II, pp. 62-64). Quello del settembre 1474, stando alle parole del milanese Francesco Maletta, sembra essere stato un parlamento di soli baroni, conclusosi però con la rinuncia ad una imposizione straordinaria, sostituita da una trattenuta sulle provvigioni fisse: “La maestà del re ha facto novamente uno parlamento ad questi principali baroni del reame che son qui como, essendo mancata grandemente l'intrata de questo reame forse per CL^m ducati et havendo quella de varie et grosse spexe ale spalle, maxime lo matrimonio de madonna Beatrice [d'Aragona con Mattia Corvino re d'Ungheria] et l'andata de don Federico [d'Aragona in Borgogna], havea facto pensero imponere una dova generale per tuto questo reame, la quale cosa essendo ventilata et examinata per questi suoy consiglieri, trovano non poterse imponere tale dova per l'extrema graveza che hanno tuti li populi, unde hanno electa la migliore parte in pigliare la provvixione ad li signori offitiani del reame” (a Galeazzo Maria Sforza, Napoli 4 settembre 1474, Archivio di Stato di Milano, *Fondo Sforzesco*, 224, cc. 126-128: 127. L'allegato contiene un prezioso elenco delle provvigioni di grandi ufficiali, consiglieri, baroni, segretari e condottieri per un totale di 50.000 ducati). *Dova*, con fonetica lombarda, sta per *dogana*, intesa forse come tassa indiretta.

7. I parlamenti del 1481 e 1484 sono ricordati da lettere di ambasciatori mantovani, estensi e fiorentini (Zacchino 1986, p. 307; Scarton 2007); quello del 1481, ma con data errata al 1480, da una preziosa lettera di Ferrante all'arcivescovo di Cosenza Pirro Caracciolo (edita da Ughelli 1721, coll. 250-253, ma vedi anche Cassandro 1934, pp. 32-33). La riunione del 1483 è riferita dal cronista cinquecentesco Notargiacomo 1845, p. 150. Ringrazio Elisabetta Scarton, con la quale ho discusso sull'argomento, per avermi consentito di leggere il testo del suo intervento su *I parlamenti di Ferrante (1481 e 1484) per la riforma delle finanze* al convegno *Fonti per la storia di Napoli aragonese. Bilancio di una ricerca (1989-2009)*, Napoli 19 febbraio 2009.

8. Sembra essere stato un parlamento la riunione di baroni e sindaci demaniali con il giuramento dell'omaggio a Ferrandino, figlio del duca Alfonso d'Aragona, il 20 settembre 1478, nella chiesa napoletana dell'Incoronata, come farebbe pensare la presenza della regina e degli ambasciatori esteri e l'intervento, nella qualità di portavoce, di Onorato Caetani, conte di Fondi e protonotario del regno (notizia data dai cronisti Passero 1785, p. 38, e Notargiacomo 1845, p. 141). Erroneamente Marongiu 1962, pp. 233, 334 (e già Marongiu 1950) cita come atti dei parlamenti le capitazioni di Napoli placitate dai re aragonesi nel 1462, 1480, 1486, 1495 edite dal Lünig 1725-1732, rispettivamente a IV, pp. 601, 658, 662, 679. Lo stesso studioso cita anche parlamenti del 1491, 1493 di cui non abbiamo altre notizie.

che conservano memoria delle interminabili riunioni aragonesi e catalane: in questi ritroviamo la copia delle lettere di convocazione, gli elenchi dei convocati e dei presenti ad ogni seduta, la costituzione delle commissioni, i verbali delle discussioni con i discorsi del re, dei suoi luogotenenti, dei rappresentanti dei tre *staments*, infine inserti di lettere, cedole con richieste presentate volta per volta dall'una o dall'altra parte, approvazioni di *fueros* e presentazione al sovrano di numerosi *gravamina* o *greuges*. Nulla di tutto questo a Napoli, né in età angioina, né in età aragonese: ciò non è dovuto soltanto al caso, perché certo qualcosa sarebbe stato trovato da eruditi e giuristi che consultarono gli archivi regnicoli prima delle dispersioni, ma a specificità dell'istituto e – aggiungo – del sistema documentario meridionale. La maggioranza delle notizie sui parlamenti aragonesi ci vengono da fonti indirette: la corrispondenza interna (*litterae clausae* e privilegi nei registri superstiti della cancelleria regia, a Napoli e a Barcellona) e i dispacchi degli ambasciatori italiani e catalani presenti a Napoli, cui vanno aggiunti capitoli placitati del 1450 e 1456.⁹

L'unico verbale pervenutoci, quello del 1443, si è salvato perché la città di Napoli – per così dire – si impadronì di quel parlamento, presentandolo come prima tappa del suo rapporto privilegiato con la monarchia nella raccolta a stampa dei propri privilegi (1524).¹⁰ Ma i rappresentanti di Napoli, i sindaci, al pari di quelli delle altre città demaniali, non erano neppure presenti alla riunione del 1443 (benché non sia da escludere che ci fosse un pubblico di cittadini e cortigiani),¹¹ né le capitolarioni la riguardarono. Nei secoli XVI e XVII, invece, il sindaco napoletano

9. Vedi *supra*, note 5-7. Riflettono sulle lacune della tradizione, in particolare quella dei cronisti, sia Marongiu 1950, p. 14, sia Scarton 2007, p. 113n. Per la documentazione sui parlamenti angioini: Hébert 1998, pp. 477-478.

10. *Capitoli Gratie* 1524: gli atti del parlamento, presentati come “*Capitula Gratiarum concessarum Universitati Neapolis*” (f. Ir) e tratti dall'archivio della Regia Camera della Sommaria (f. XIIv), furono editi dallo stampatore Antonio de Frizis per iniziativa del governo cittadino e del viceprotonotario del regno. Essi furono premessi alle concessioni fatte alla città di Napoli a partire dal 1459 in un'operazione di falsificazione della memoria perseguita dalle élites cittadine, con conseguenze nella storiografia. Ne è conferma l'aggiunta di documenti più antichi nella riedizione del 1543 (di Sulzbach: *Privilegii* 1543), che fu poi ristampata con il nuovo titolo nel 1588 e nel 1719-20 (Capasso 1876, pp. 14-16, Bagnulo et al. 1991, pp. 88ss.). È interessante osservare che lo storico Angelo di Costanzo, parafrasando il verbale edito, introduce le notizie errate della convocazione di sindaci demaniali, del discorso di apertura tenuto dal segretario del re e non da quest'ultimo, dei “molti capitoli” concessi a Napoli dopo il parlamento, proiettando sull'assemblea del 1443, che peraltro anticipa rispetto all'entrata trionfale, la sua esperienza cinquecentesca (Di Costanzo 1719, pp. 499-501).

11. Come avveniva in occasioni analoghe e come lascia supporre la testimonianza di Lupo de Spechio che, dopo aver ricordato il trionfo e il parlamento, scrive “et io presente e per tucto” (Spechio 1990, p. 90). *Proceres quam plurimi* e *populus* sono segnalati come presenti all'investitura di Ferrante del 3 marzo 1443, *Capitoli Gratie* 1524, f. Xr.

no, eletto a turno tra i seggi nobili della città, aveva una funzione eminente, inusuale nel panorama europeo, di “coordinatore-presidente” dell’assemblea (D’Agostino): precedeva i baroni e gli altri sindaci, presiedeva i lavori del parlamento e della speciale commissione (la Deputazione per le grazie), formata per metà da baroni e per metà da cittadini napoletani, incaricata di formulare le richieste al sovrano.¹² Era il sindaco a rispondere al discorso di apertura del viceré asburgico, mentre nei parlamenti aragonesi tale funzione era stata del protonotario del regno, il conte di Fondi Onorato Caetani, o del figlio del re in qualità di primo dei baroni. Nei domini iberici tale ruolo toccava generalmente al prelado più importante.¹³

Dei parlamenti napoletani in età aragonese non abbiamo dunque veri e propri ‘atti’, cioè raccolte organiche a carattere cancelleresco, ma verbalizzazioni degli eventi e delle decisioni con effetti giuridici vincolanti nelle due uniche forme documentarie atte a preservare memoria e a garantire autenticità: mi riferisco al contratto notarile (gli ‘atti’ del 1443 consistono nell’accorpamento di *instrumenta*) e al privilegio regio che ingloba e approva le richieste presentate dei baroni in occasione del parlamento (i *capitula*), lasciando peraltro ampi margini di incertezza nei casi in cui il *placet* è seguito da restrizioni o sospensive.¹⁴ Come nelle relazioni di privati o comunità (le *universitates*) con la monarchia, anche l’agglomerato dei baroni (non uno *stament* formalizzato), chiede esplicitamente che sia rogato un *instrumentum* o che le grazie siano inserite in un privilegio regio, le cui spese (gli esosi diritti di cancelleria) e la cui conservazione restavano a carico della parte interessata. Talvolta quest’ultima preferiva procurarsi ulteriori registrazioni autentiche, nel timore che gli originali si perdessero, come fecero Francesco Del Balzo, duca d’Andria, e Marino Zurlo, gentiluomo napoletano, pochi mesi dopo il parlamento del 1450, quando si rivolsero ai funzionari della Vicaria.¹⁵

12. D’Agostino 1979, pp. 19-29. Dal 1642, interrottisi i parlamenti, fu la deputazione cittadina napoletana a deliberare i periodici donativi al sovrano. Cit. del testo da D’Agostino 1984, p. XIV.

13. Lalinde Abadía 1978, p. 138.

14. Per le procedure di autenticazione: Senatore 2008 e cfr. Cassandro 1934, p. 12. Nei capitoli del 1450 e 1456 le espressioni cautelative che accompagnano i *placet* ad alcuni capitoli ne rendono assai improbabile l’effettiva applicazione.

15. L’autentica “cum decreto et interpositione decreti dicte Magne Curie” è richiesta “dubitans ne forte dictum privilegium posset causaliter perdi et ammitti et ad alios pervenire”, Gentile 1909, p. 117, documento del 7 maggio 1450 con inserzione del privilegio regio del 3 marzo precedente. La richiesta di inclusione delle grazie in un privilegio generale è parte integrante delle domande presentate dai baroni nel 1450, con la precisazione che “si de alcuno magnato o barune le volesse in particolare selle debia pagare ad soy spese” (ivi, p. 116 cfr. Ametller 1903-1928, III, p. 689). Nel 1443 venne riconosciuto a ciascun barone il diritto a ricevere copia autentica dell’atto notarile (“che dele dicte cose et ancho del parlamento ne sia facto acto publico et autentico ad perpetuum rei memoriam. Et che ogniuno de lloro ne possa havere copia autentica”, *Capitoli Gratie* 1524, f. VIIv e cfr. f. Vr). Cfr. Senatore 2008, appendice 1.

Nella prima metà del Cinquecento la registrazione dei parlamenti fu avviata nella cancelleria cittadina di Napoli per un'esigenza estranea alla natura originaria dell'istituzione: dimostrare che Napoli aveva da tempo un particolare diritto di precedenza nei confronti dei sette grandi ufficiali, dei baroni, delle altre città del regno. Il primo dei perduti *Libri praecedentiarum*, una serie che arrivava a otto volumi e che dal 1554 conteneva gli atti parlamentari in forma organica,¹⁶ riportava registrazioni slegate e incomplete, analoghe a quelle dei cronisti cittadini coevi, di eventi in cui esponenti dei seggi napoletani avevano avuto una posizione di rilievo nelle cerimonie cittadine, a partire dal funerale della duchessa di Calabria Ippolita Sforza nel 1488. Si tratta delle poche notizie, non tutte quelle che avrebbero potuto fargli gioco, che un ignoto compilatore era riuscito a reperire nel momento in cui si stabilizzò il particolare ruolo del sindaco napoletano nel parlamento, forse a partire dal secondo decennio del XVI secolo.¹⁷ Le attestazioni quattrocentesche sono perciò strumentali, perché riguardano cerimonie diverse dal parlamento, o sospette, perché testimoniano la semplice presenza dei rappresentanti napoletani: parlare prima degli altri durante un parlamento non significava certo presiedere l'assemblea.

La conoscenza dei parlamenti napoletani in età aragonese è stata insomma offuscata da due condizioni: il confronto meccanico con i parlamenti di altri stati europei, più importanti, più regolari e più documentati, con la conseguente svalutazione dell'istituzione, quasi fosse un involucro vuoto;¹⁸ la particolare vicenda

16. Custoditi nell'Archivio municipale di Napoli, i volumi (anni 1488-1642) erano stati ordinati da Bartolommeo Capasso insieme con una raccolta di privilegi della città (probabilmente utilizzata anche per *Capitoli Gratie* 1524 e *Privilegi* 1543) e registri di votazioni e procure. D'Agostino 1984 ha edito gli atti del 1556-1596 da una delle numerose copie manoscritte che ne tramandano il testo (ivi, pp. X-XII).

17. De Blasiis 1877, pp. 543-577 edita il primo libro *Praecedentiarum*, la cui redazione nacque probabilmente in ambienti e sotto condizionamenti simili a quelli che produssero la raccolta *Capitoli Gratie* 1524. Lo studioso, pur ritenendo attendibile il manoscritto a partire dal 1515, diffida delle attestazioni di precedenza, perché vi furono contrasti al riguardo fino al 1554.

18. Il giudizio di 'inutilità' dei parlamenti consegue a due valutazioni opposte dell'istituzione, che si ritenne fosse stata esautorata dalla prepotenza baronale o dall'assolutismo regio, che avrebbe rasentato la tirannide. Per il primo caso si legga Croce 1992, p. 95, che definisce il parlamento "forma con poca sostanza", "forma vuota", con l'aggiunta di un incongruo rimprovero ai baroni che "non seppero e non curarono di svolgere l'istituzione dei parlamenti" e che li avrebbero utilizzati per ottenere concessioni che li rendessero "sempre più liberi da freni ed esenti da obblighi". Anche per sua figlia (Craveri Croce 1936, pp. 355-356), il parlamento napoletano "non fu mai organo di vita politica, perché coscienza e ideali politici non ebbero il popolo napoletano, baronaggio e città", benché in epoca aragonese "ben lo vediamo assumere una certa individualità e venire a patti col sovrano". Per il secondo caso vanno ricordati Cassandro 1934, p. 32 (il parlamento fu "mera apparenza") e la paradossale conclusione di Gentile 1937, p. 10, lo studioso che salvò dall'oblio le notizie dei parlamenti alfonisini contenute nelle cedole di tesoreria e nei registri distrutti nel 1943: "a questo si riduce l'opera di partecipazione al governo dello Stato di questi Parlamenti, ad esporre, cioè, inutili piatti al sovrano potere ed a rendersi complici di un duro fiscalismo".

dell'istituzione napoletana nei secoli successivi, di cui il periodo aragonese diventa pallido precedente.

La decisione di Alfonso di convocare un parlamento alla fine della guerra di conquista non va invece sottovalutata, così come è significativo che Ferrante convocasse il parlamento il giorno stesso della morte del padre.¹⁹ L'iniziativa del Magnanimo fu consapevolmente innovativa, volendo egli parlare alla feudalità in una sede istituzionale a ciò deputata. Non si trattò certo di una "mossa obbligata", "che apriva l'adito più idoneo e efficace ad una pratica di contrattazione e compromessi".²⁰ Ciò che manca al parlamento napoletano in età aragonese è invece proprio il *pactismo* nel senso corretto del termine,²¹ nonostante qualche timida aspirazione in tal senso da parte dei baroni.²² Né Alfonso né Ferrante giurarono, nella sede parlamentare, di rispettare consuetudini ed usi del regno, come avveniva nelle assemblee iberiche, né le richieste presentate dai baroni e placitate dal sovrano (*capitula et gratiae*) erano, dal punto di vista giuridico, *leges pactionatae*, né tantomeno le specifiche concessioni furono sempre l'automatica contropartita, con effetti ugualmente vincolanti per i contraenti, delle contribuzioni fiscali ordinarie o straordinarie. Proprio perché siamo in presenza di una novità, rispetto al regno e rispetto ai parlamenti degli altri domini aragonesi in Spagna e in Italia, motivazioni, composizione ed esiti delle singole assemblee andrebbero accertati con un'indagine più approfondita, dimenticando quanto sarebbe avvenuto in età spagnola.

La convocazione del 1443 non va dunque considerata come un segno di debolezza del sovrano, come se egli fosse stato costretto a mercanteggiare la riforma fiscale e il riconoscimento del figlio con concessioni rilevanti, a cominciare dal mero e misto impero per tutti i baroni. Né essa fu l'occasione del riconoscimento di Alfonso, la cui legittimità era fuori discussione, tanto che, dopo il pur necessario accordo con papa Eugenio IV, sopravvenuto qualche mese dopo, non si tenne mai la prevista incoronazione, ma solo l'investitura da parte del legato pontificio (poco

19. La notizia della convocazione per il 25 luglio è data da Antonio da Trezzo, Giugliano 27 giugno 1458, *Dispacci sforzeschi da Napoli*, I, p. 660.

20. D'Agostino 1979, p. 165. Anche quando ritenne di aver conquistato definitivamente la Corsica, Alfonso convocò un parlamento (1420): Lalinde Abadía 1978, p. 141.

21. Cfr. Cassandro 1934, p. 12, Marongiu 1950, pp. 10-13.

22. Nel 1456 i baroni avevano chiesto l'esclusione dalle grazie per chi non avesse pagato il supplemento alla tassa generale deliberato in quel parlamento, come se appunto vi fosse un rapporto sinallagmatico con il sovrano: "se alcune cita o terra o alcune citate et terre delo dicto Reame non vorra o vorranno concorrere et pagare lo dicto supplimento quella tale o tale non debia ne debiano gaudere le grazie remissioni et indulti contenti neli capituli delo dicto Parlamento [...] et cussi se intenda deli baruni". Alfonso rispose negativamente (Gentile 1913, p. 231).

prima del 18 maggio 1445).²³ Nel discorso di apertura, Alfonso fece solo un accenno al contributo baronale alla sua conquista (la liberazione dai ribelli e dai tiranni era avvenuta “*ipsis illustribus et magnificis coadiuvantibus*”),²⁴ dalla quale gli derivava la più evidente legittimazione, rafforzata – aggiungo io – dall’adozione di Giovanna II e dai legami clientelari e feudali stretti con le più diverse istanze politiche e sociali del regno, rappresentate o meno nel parlamento. Baroni e comunità, infatti, avevano da tempo e singolarmente prestato omaggio feudale al conquistatore, e tanto bastava.²⁵ Anche il figlio Ferrante, che pure si trovava in una situazione di grande debolezza, nel parlamento del luglio 1458 diede per scontata la sua successione, che disse conseguente alla decisione del padre e al riconoscimento popolare (il riferimento è forse alla cavalcata rituale per i seggi napoletani, ma furono taciute le mancate ambascerie di obbedienza di alcuni baroni).²⁶

La richiesta, da parte dei baroni, che Ferrante fosse designato successore nel regno di Napoli fu presentata nella seconda riunione del parlamento del 1443, sabato 2 marzo. Dopo l’accettazione di Alfonso, i presenti giurarono fedeltà al giovane, che il giorno dopo, domenica 3 marzo, fu investito duca di Calabria, dunque principe ereditario, ricevendo un cerchio d’oro e un vessillo, secondo la tradizione iberica. La seduta conclusiva, ricordiamo, si tenne il successivo 9 marzo.²⁷ Il collegamento tra le cerimonie del 3 marzo (investitura e vessillo) e le sedute parlamentari (31 gennaio, 28 febbraio, 2 e 9 marzo) è significativo, ma non è da considerarsi necessario e predeterminato. La decisione di investire Ferrante maturò in giorni particolari, grazie a interventi e mediazioni che non conosciamo a fondo:

23. Alfonso non risparmiò al regno la colletta straordinaria per l’incoronazione mai effettuata, RYDER, *Kingdom*, pp. 37-38.

24. *Capitoli Gratie* 1524, f. IIIr.

25. I giuramenti raccolti da Alfonso durante la conquista sono in un registro dell’Archivio della Corona d’Aragona segnalato per la prima volta da Moscati 1953 (*Cancilleria, Registros*, 2491).

26. “Et imposto silentio ad ogniuno la prefata maiestà del re disse come l’haveva facto chiamare et convocare loro signori, baroni et comunità in quello luoco per significarli la morte del signore re condan suo signore et padre, de la quale se condolse, et etiam significarli come l’era successo ad questo luoco et cum ordinatione del padre et bona voglia et consentimento de loro tuti...” (*Dispacci sforzeschi*, II, p. 62). Il discorso prosegue con le parole riportate *infra* a nota 47.

27. Ecco la cronologia del parlamento: 31 gennaio, apertura del parlamento in Benevento e decisione di trasferirlo a Napoli. 28 febbraio, apertura del parlamento nella sala capitolare del convento di S. Lorenzo; presentazione delle riforme di Alfonso (giustizia e fisco); presentazione delle richieste dei baroni (12 capitoli). 2 marzo, ivi, pubblicazione della riforma giudiziaria e risposta del sovrano alle richieste dei baroni; giuramento di fedeltà a Ferrante, riconosciuto come successore su richiesta dei baroni. 3 marzo, chiesa di S. Gregorio, investitura di Ferrante a duca di Calabria. 9 marzo, sala capitolare di S. Lorenzo, pubblicazione dei capitoli approvati dal re, della remissione dell’adoa, della riforma fiscale (*Capitoli Gratie* 1524, ff. I-XII). Cfr. Marongiu 1950.

ricordiamo che il 26 febbraio Alfonso aveva celebrato il suo trionfale ingresso nella città, due giorni prima dell'apertura del parlamento, convocato fin dal 20 dicembre e apertosi il 31 gennaio a Benevento, dove si decise di spostarlo a Napoli per il ritardo di alcuni convocati e per la richiesta dei baroni e di una delegazione napoletana.²⁸ La sera stessa del 26 febbraio, secondo l'ambasciatore barcelonese Antonio Vinyes, mentre la città era rischiarata dalle consuete luminarie, furono proprio i "princeps, duchs, comtes e barons" che avevano partecipato all'entrata trionfale a supplicare il Magnanimo di destinare il regno a Ferrante.²⁹ La richiesta, del resto, pare fosse stata avanzata già nel 1441, un anno dopo la legittimazione regia del giovane, che il papa avrebbe riconosciuto abile a succedere soltanto nel 1444.³⁰ Non c'è dunque un meccanico rapporto di causa-effetto tra il riconoscimento di Ferrante, che formalmente dipendeva dal papa, e le concessioni di Alfonso nel parlamento, né le riunioni, come ovvio, furono l'unica occasione per le trattative tra il sovrano e i baroni, dei quali tutti avevano accesso al sovrano, ma solo alcuni beneficiavano di un rapporto di confidenza e stima. Si osservi che della riforma fiscale si era già parlato a Benevento. Si noti inoltre che Ferrante non fu convocato al parlamento, non essendo ancora incardinato nella feudalità regnicola come duca di Calabria, ma fu presente alla prima riunione, seduto ai piedi del padre, nella posizione che il primogenito e successore teneva abitualmente, che Ferrante probabilmente conservò nei parlamenti successivi e che fu poi dei suoi figli.³¹ Giuramento e investitura, che furono verbalizzati in due atti notarili autonomi, si ripeterono in età aragonese anche al di fuori della cornice del parlamento, da soli o in occasione di altri eventi rituali: l'investitura di Alfonso, figlio di Ferrante, a principe di Capua e dunque a futuro successore e la consegna di vessillo e cerchio d'oro si tennero in due giorni diversi nell'ottobre 1455, dopo i matrimoni sforzesco-aragonesi;³² baroni e sindaci delle città demaniali giurarono fedeltà a Ferrante il giorno dopo la sua incoronazione, il 5 febbraio

28. Alla prima seduta erano presenti 35 baroni, elencati nella lettera di Alfonso del 18 febbraio (Giménez Soler 1909, pp. 200-201). La lettera concorda con la verbalizzazione in *Capitoli Gratie* 1524, f. IIr, dove si giustifica con la "hiemis asperitate" il ritardo degli altri convocati.

29. "Aquella nit matexa, vengueren al dit senyor los dits prínceps, duchs, comtes e barons, e suplicarenlo que fos de sa mercè que, après son óbit, volgués proveyr e heretar don Ferrando de Aragó, del reyalme de Nápols; e aquell en lo dit cas, los donàs per rey e senyor, car ells se offerien decontinent ferli homenatge, la qual cosa, lo dit senyor, molt liberalment atorguà", Madurell Marimón 1963, p. 219, cit. anche da Ryder 1976, p. 43n.

30. Un privilegio di Alfonso del 17 febbraio 1440 aveva legittimato Ferrante a succedere in tutti i suoi regni. Era però necessaria la legittimazione papale, che Eugenio IV concesse con bolla del 14 giugno 1444, confermata Niccolò V il 27 aprile 1449 (registri in Chioccarello 1721, pp. 5-7, cfr. Ryder 1976, 43n).

31. Vedi *infra*, nota 112.

32. *Dispacci sforzeschi*, I, p. 278 (il testo è riportato *infra*, nota 116).

1459;³³ nel 1478 l'investitura di Ferrandino a principe di Capua e il giuramento di baroni e sindaci demaniali avvennero prima di un matrimonio tra Piccolomini e Aragona.³⁴ Insomma, giuramento e investitura di Ferrante non fanno parte formalmente del parlamento, e forse non erano previsti fin dal principio, ma, semplicemente, si svolsero in quell'occasione per contingenti ragioni politiche. Del resto, riti e prassi della Corona aragonese non potevano essere esportati *sic et simpliciter* a Napoli, data la preesistente tradizione angioina e la inequivocabile dipendenza feudale di quel regno dal Papato. Da queste due condizioni sono derivate le 'varianti' rituali ed istituzionali del regno aragonese di Napoli.

Se a quanto osservato aggiungiamo che i sindaci delle città demaniali non furono convocati ai parlamenti del 1441, 1443, 1447, che i capitoli del 1450 e 1456 furono presentati dai baroni, anche se contenevano richieste di interesse generale, che nel febbraio 1481, nel marzo 1494 e nell'aprile 1504 anche i prelati furono convocati ai parlamenti,³⁵ che la primazia di Napoli si annuncia desultoriamente nel 1459, quando i sindaci della città sono i primi a giurare fedeltà a Ferrante, e nel 1504, quando il sindaco napoletano giurò addirittura a nome dell'intero regno nelle mani di Consalvo di Cordoba,³⁶ se ne ricava che per almeno 60 anni la nuova istituzione funzionò secondo modalità, tempi, procedure che restarono fluide. Erano anche possibili parlamenti limitati ad una sola provincia, come quello convocato da Ferrante a Cosenza il 22 settembre 1459, per interventi in materia di giustizia.³⁷ Non per questo i parlamenti napoletani furono privi, per l'età aragonese, di un notevole significato simbolico e politico, diverso a seconda dei momenti, da ricostruirsi in relazione con i contesti specifici e nel confronto

33. *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 206-207.

34. Passero 1785, p. 38, e Notargiacomo 1845, p. 141.

35. La presenza dei prelati al parlamento del febbraio 1481 è stata segnalata da De Blasiis 1877, p. 543, Gentile 1909, p. 5 (ma con data 1480, derivata dal refuso di Ughelli 1721, colonne 250-253) e da Elisabetta Scarton, che ringrazio, nel lavoro inedito cit. *supra*, nota 7. Per il 1494 si veda Guarino 1780, p. 219 ("ci foro tutti li episcopi del regno, et arcipiscopi") e De Blasiis 1877, p. 544. Per il 1504 abbiamo testimonianza di Notargiacomo 1845, p. 272, confermata come di consueto da un ambasciatore, questa volta veneziano: Gasparrini 1957, pp. 203-204 e De Blasiis 1877, pp. 546-547). È curioso notare come la spiegazione data da Carignani 1883, p. 660n, alla presunta assenza degli ecclesiastici, da lui attribuita a mo' di ragionevole ipotesi alla loro esenzione dalle imposte (condizione comune al clero di altri paesi), sia stata poi accettata come un dato di fatto da alcuni autori successivi: Croce Craveri 1936, p. 335; Gentile 1937, pp. 6-7 (che contraddice se stesso: Gentile 1909, pp. 5-6); Ryder 1976, p. 125 (implicitamente, perché accenna all'esclusione del clero "freed of taxation").

36. *Dispacci sforzeschi*, II, 206-207, Gasparrini 1957, p. 207, D'Agostino 1979, p. 183.

37. "Hoge may che questa provincia è reducta ala nostra fidelità et obediencia non resta altro de fare si non generale parlamento [...] per mettere in ordine lo facto dela iusticia" (a F. Sforza, sul Crati presso Cosenza 13 settembre 1459, cit. in *Dispacci sforzeschi*, II, p. 362).

con le altre cerimonie, mediante le quali il potere monarchico rappresentava se stesso e la sua relazione con le varie istanze del regno (baroni, città, aristocrazia napoletana, ecc.). Mi riferisco alle incoronazioni, ai matrimoni, alle cavalcate nei seggi di Napoli, alle entrate dei sovrani nelle città, ai giuramenti, ma anche all'investitura a cavaliere o all'assunzione della croce da parte del Magnanimo per la spedizione antiturca: un complesso di eventi rituali che manifestano un certo pragmatico sperimentalismo nel regno aragonese di Napoli.³⁸

2. CULTUS ET CELEBRATIO IUSTITIAE

Le motivazioni del parlamento del 1443 furono dichiarate dallo stesso sovrano nel discorso di apertura del 26 febbraio: riformare la giustizia e chiedere risorse finanziarie per la difesa del regno. Il re affermò:

maximum eius desiderium et studium esse regnum ipsum in eadem pace conservare, et propterea velle dare operam primum ut iustitia reformatur, celebretur et eadem (quemadmodum decet, et fieri debet) ministretur. Secundo loco, ut possit idem regnum in pace perpetua retinere ac longe quoscumque hostes quovis modo illud forsitan invadere volens propulsare, honestum videtur ut eidem maiestati de aliqua sufficiente pecuniarum summa iidem convocati subvenirent.³⁹

Giustizia e difesa sono collegate entrambe alla necessità di mantenere in regno in pace (il termine ricorre due volte). Nel formulario delle *Corts* aragonesi e catalane compaiono spesso sia la giustizia sia naturalmente le richieste finanziarie per la sicurezza del regno, per il timore di invasioni dall'esterno, come qui e nelle quasi contemporanee *Corts* catalane di Tortosa (1442).⁴⁰ È però possibile cogliere i differenti contesti politici che si nascondono dietro i medesimi stilemi retorici e cancellereschi. In primo luogo, le assemblee iberiche trattavano, in sessioni che duravano da un paio di mesi a più anni, di numerose altre materie, conformemente alla loro specifica funzione 'costituzionale'.⁴¹ Inoltre, a Napoli, nel 1443, l'*auxilium* al sovrano, di lontana derivazione feudale, non è più un sussidio d'emergenza (soggetto ovviamente all'approvazione dell'assemblea), ma una pro-

38. Vitale 2006, pp. 15-78, Senatore 2007a, 157-169. Per l'investitura di Alfonso e Federico di Ferrante il 29 settembre 1455, "siando convocati tutti li baroni e 'l populo in lo archiepiscopato": *Dispacci sforzeschi*, I, p. 273. Per l'assunzione della croce, comunicata il 26 agosto 1455 a "el suo consiglio e li signori de questo regname e uno gentilhommo per caduno seggio", ma effettuatasi il 1 novembre, ivi, pp. 239 (cit.), 299 e cfr. Madurell Marimón 1963, pp. 504-505.

39. *Capitoli Gratie* 1524, f. IIIr.

40. Lettera di convocazione dell'11 agosto 1442, *Cortes* 1915, p. 3.

41. Si veda, ad esempio, il quadro sintetico dei temi trattati nelle *Cortes* del regno di Valencia in Muños 2000, p. 583.

fonda riforma strutturale delle imposizioni dirette, convertite in un'unica e regolare *taxa generalis* su tutti i fuochi, come è stato dimostrato.⁴² Meno si è insistito sull'altro elemento, cioè sulla riforma della giustizia, che si vuole amministrare degnamente e correttamente (“quemadmodum decet, et fieri debet”). Alfonso pubblicò “certa sua statuta circa reformationem iustitiae nuperrime condita”, con riferimento a tre provvedimenti specifici, che, a differenza della riforma fiscale e delle richieste dei baroni, non furono affatto oggetto di discussione (udienza del re tutti i venerdì, istituzione dell'avvocato dei poveri, composizione della Curia della Vicaria e emolumenti dei suoi membri).⁴³ Se la materia fiscale era una competenza consueta nei parlamenti europei, la solenne *celebratio et cultus iustitiae*, secondo le parole significative utilizzate da Onorato Caetani nella risposta al discorso del Magnanimo,⁴⁴ richiamava la tradizione più risalente del regno, quelle delle assise normanne e delle *curiae* generali di Federico II per la promulgazione di provvedimenti legislativi e la celebrazione del potere sovrano.

Il richiamo alla giustizia, attribuzione ovvia della regalità bassomedievale, non è dovuto a un riflesso tradizionale, perché sia Alfonso il Magnanimo, sia Ferrante, sia il duca di Calabria Alfonso nella sua funzione di primogenito si dedicarono ad un'ininterrotta opera di riforma dei tribunali centrali del regno, in particolare delle procedure giudiziarie, ampliando lo spazio del diritto regio, per competenza diretta e per appello, ordinando inchieste d'ufficio su temi scottanti (i privilegi, la corruzione dei funzionari, i passi, i pesi e le misure).⁴⁵ Ne sono prova le richieste che i baroni sottomiserò ad Alfonso in occasione dei parlamenti del 1450 e del 1456, le uniche che ci sono pervenute. Esse riguardano proprio quei due ambiti: il fisco (entità, modalità e tempi di riscossione della tassa generale e delle collette straordinarie, distribuzione del sale, sanzioni per i ritardi dei baroni nei versamenti fiscali connessi al possesso feudale) e la giustizia (indulto generale, composizione della Curia della Vicaria, competenze dei giustizieri, durata del loro incarico e obbligo di sindacato, competenza dei baroni nella nomina di giudici annali e camerlenghi feudali, competenze degli algozzini, ecc.).⁴⁶

42. Del Treppo 1986, pp. 110-116.

43. *Capitoli Gratie* 1524, f. V.

44. Il Caetani, conte di Fondi, “coram eadem Maiestate genuflectens humiliter primum ingentes gratias ipsi maiestati egit de gratiis eiusmodi oblati, maxime celebrationis et cultus iustitiae”, ivi, f. IIIr.

45. Del Treppo 1986, pp. 163-164; Ryder 1976, pp. 91-124 (ricordo in particolare il *Consilium Pecuniae*, istituito nel 1455, e il *Consilium Subornacionum*, dell'inizio del 1456, la cui attività inquisitoria è da considerarsi all'origine delle proteste baronali nel parlamento del 1456). Per i passi v. Vultaggio 2000 e bibliografia ivi citata.

46. Ametller 1903-1928, III, pp. 684-692, Gentile 1909, pp. 107-119, Gentile 1913, pp. 223-231.

Nel 1458 anche Ferrante asserì di aver convocato il parlamento, oltre che per comunicare la morte del padre e la sua successione, “per mettere ordine et forma ad tute quelle cose per le quale se habia ad governare questi populi cum bona iustitia, et questo farlo cum participatione de loro signori”.⁴⁷ La *participazione* è introdotta per *captatio benivolentiae*, data la difficile situazione di Ferrante, privo del riconoscimento di papa Callisto III e consapevole dell’insofferenza di alcuni grandi baroni. Non sappiamo quali fossero in quell’occasione i suoi provvedimenti in materia di giustizia,⁴⁸ però il riferimento a questo obiettivo torna anche nel discorso introduttivo tenuto per suo conto dal segretario Antonello Petrucci nel parlamento del 1484, quando le questioni da trattare erano appunto “l’una pertinente alla iustitia, l’altra il modo et forma de la exactione de le intrate fiscale”.⁴⁹ In effetti la caratteristica delle fonti di cui disponiamo oscura questo punto specifico. Gli ambasciatori si concentrano sulla questione fiscale, quella più delicata, trascurando gli interventi in materia di giustizia, che, ripeto, in quell’occasione erano semplicemente pubblicati. La riforma della giustizia fu senz’altro un punto qualificante dei parlamenti citati (1443, 1458, 1484). Il parlamento del novembre 1484, nel quale fu nuovamente cambiato il sistema fiscale, fu preceduto e seguito da una frenetica attività, di cui fu protagonista il duca di Calabria, Alfonso, come testimonia Jampiero Leostello, il paggio addetto alla registrazione delle sue attività quotidiane. Dal 4 novembre 1484, il giorno dopo la famosa entrata solenne in Napoli, al 28 maggio 1485

non cessò mai sua illustre signoria de fare facende, et consilio coacto unoquoque die expediva facende [...]. Cause che erano durate xxv anni et più expedìo cum iusticia et celerità, in modo che molti poveri homini fece reviviscere. Le cose inique de la corte reduxe eque. *Assectò tucti li officii* del reame, et per sua illustre signoria fureno *facte nove constitutioni* et date molte sententie cum tanta iusticia

47. “...et che l’intendeva mettere ordine et forma ad tute quelle cose per le quale se habia ad governare questi populi cum bona iustitia, et questo farlo cum participatione de loro signori, sperando in Dio et loro che gli conservaria in bona pace come havea facto la bona memoria del signore re suo padre”. Il conte di Fondi rispose “che a tuti loro signori era rincressuta la morte del re passato, così se trovavano contenti del successo suo, sperando essere bene recti et tractati da sua maiestà” (testo che è successivo a quello cit. *supra*, nota 26, *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 62-63).

48. Sappiamo di un’ordinanza sui salari della Sommaria, il 13 agosto (Messer 1912, pp. 41, pp. 58-60) e soprattutto di un intervento sugli uffici di corte, che scontentò quello che potrebbe essere definito il ‘partito anticatalano’ della corte: “questo re ha reformato de li officii de corte et in governo de soa persona pro maiori parte cathallani, inter alios ce è don Inico, fratello del conte de Ariano, el quale have tanta reputatione et tanto loco como alcuno altro ce sia, de che tutti quelli che volivano male al conte de Ariano, che sono molti, de questo crepano de passione et de invidia, et grandemente ne mormorano, dicendo che loro non possono uscire de mano de spagnoli et catalani”, lettera di Bartolomeo da Recanati, *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 109-110. Cfr. Senatore 2007b, pp. 127-133.

49. Scarton 2007, p. 124.

et equità che tucto homo restava admirato, et li docturi peritissimi in utroque jure molte volte restavano confusi et facevansa non picola maraviglia de li optimi iudicii de sua illustre signoria. Due volte la septimana dava audientia a tucto homo publicamente in la sala grande de Castelnovo et a tucte petitioni et suplicationi datoli facea dare bona expeditione. Ordinati erano li iudici a li quali facea commectere cause et tucte suplicationi, et date erano le sententie cum grano salis et cum lo pede del piombo [...]. In dare de le sententie et expedire le cause a sua illustrissima dominatione non erat facta exceptio personarum. Le cose andavano tucte eque et in tale modo che non se parlava de altro. *Tucti li officii fureno reassectati et reducti a bono termine, et facte nove constitutioni.*⁵⁰

L'entusiasmo *naïf* del servitore andrebbe integrato con una più precisa ricostruzione di quei provvedimenti, tra i quali vi fu l'estensione dell'udienza pubblica del re da uno (il venerdì del Magnanimo) a tre giorni la settimana, con l'intervento appunto del duca di Calabria in due giorni.⁵¹ Vediamo qui all'opera il riformismo aragonese, su cui ha giustamente insistito Mario Del Treppo,⁵² in materia di giustizia, che va amministrata senza *exceptio personarum*, sia direttamente dal re, sia dai suoi tribunali.⁵³ È su questo fronte che avanzava l'assolutismo regio, limitando l'autonomia dei poteri locali nella concretezza dell'esercizio giurisdizionale e nella quotidianità del contenzioso. La concessione generalizzata del mero e misto impero, risalente al parlamento del 1443, e quella, ancora rara, del secondo grado di giudizio (cosiddette seconde cause), tradizionalmente interpretate come un cedimento al particolarismo feudale napoletano, non impedirono alla giustizia regia di comprimere nei fatti quella baronale, mediante il rafforzamento delle magistrature centrali, secondo un processo che continuerà nel secolo successivo.⁵⁴

Ecco dunque che Alfonso e Ferrante appaiono sì disponibili a larghe concessioni in occasioni singole (per via di privilegio) e – novità aragonese – collettive (i capitoli approvati al parlamento), ma la loro azione appare sempre ispirata ad una concezione chiara della funzione regia, le cui prerogative sono costantemente difese e rafforzate. Esempio è, a questo proposito, la risposta di Ferrante all'inopportuna insistenza di Capua, una delle città demaniali maggiormente benefi-

50. Leostello 1883, pp. 46-47 (corsivi miei). Il testo è stato modernizzato (maiuscole, accenti, distinzione *u/v*, trascrizione di *j* con *i*).

51. Del Treppo 1986, pp. 164-165.

52. Ivi, pp. 110 ss. e, recentemente, Vitolo 2008, pp. 169-170.

53. Nel testamento del 1495 Alfonso II raccomandò al figlio Ferrandino di prestare "somma cura, et diligentia [...] all'administratione della giustizia egualmente ad ogni persona, senza riguardo, ò eccezione alcuna", procurando "personalmente quanto li serrà possibile intendere, et esaminare le querele delli populi, et delli sudditi, et non rimetterli ad altri", Volpicella 1846, p. 32.

54. Vallone 1985, pp. 149, 170-173. Per la concessione delle seconde cause a qualche barone: Cas-sandro 1934, p. 60 (ringrazio Armando Miranda per la segnalazione).

ciate dalla monarchia aragonese, per ottenere un'ulteriore concessione. Il sovrano insiste sull'esclusività della *iurisdictio*, che da lui promana e a lui ritorna come l'acqua nel suo eterno ciclo, e che, per quante concessioni graziose possano essere fatte, resta sempre in suo potere, "radicata et incaracterata in la persona nostra":

Et non devite ingnorare ma bene sapere che may tanta de gracia et de iurisdictione porriamo ad altruy concedere et expresse con tucte clausule derogatorie abdicare da nuy, che non ne remanesse in quella medesimo abdicacione et derogacione non sulo la maiore parte, ma decimo tucta, perché lle iurisdictione se concedeno da nui, et simile graciae in quelle non ce causano deminucione, anzi aumento, et derivano da nuy comparati ali rivuli et acque quale fluino et curreno et nientidemenò refluiño pure allo mare donde hanno havuto lo loro origine et fonte (1492).⁵⁵

È una bella attestazione di come il *pactismo* fosse estraneo all'orizzonte ideale e giuridico di Ferrante, nonostante gli inevitabili cedimenti *de facto* dovuti alle contingenze politiche. Ciascuna *iurisdictio*, ciascuna *districtio* – vien voglia di dirlo con le parole di una delle costituzioni di Roncaglia (1158) – risiede presso il principe e da lui discende verso i soggetti che la esercitano.⁵⁶ Il richiamo alle radici romanistiche, così come si rispecchiavano nelle costituzioni sveve (non dimenticheremo la centralità della giustizia nel Proemio del *Liber Augustalis*, che plasmava la dottrina e la prassi dei giuristi nel regno) restò sempre vivo nell'azione dei sovrani. Interessante è anche il paragone tra la *iurisdictio descendens* e l'acqua, elemento carico di significato nelle Scritture: un'immagine simile compare anche nel proemio di Goffredo di Gaeta ai *Ritus* della Sommaria (1452-60), dove il Fisco regio è come una fonte da cui abbondante fluisce l'acqua per diffondersi in vari luoghi e provvedere così alle più diverse esigenze della *res publica*.⁵⁷ È probabile che in entrambi i casi ci sia un richiamo indiretto a fonti bibliche, perché l'acqua rappresenta la parola di Dio o la sua grazia. Certo la cultura giuridica ed amministrativa del regno di Napoli era profondamente impregnata di quella

55. Ferrante all'università e uomini di Capua, presso Palma 30 aprile 1492, Biblioteca del Museo Campano di Capua, Archivio comunale, 100, c. 20/69. Cfr. anche Vendemia 2005, p. 181. La lettera riecheggia un documento del Magnanimo del 1456, nel quale il sovrano affermava di poter cassare "de plenitudine dominice et absolute potestatis omnia et quecumque privilegia quascumque provisiones, cautelas, cauciones, constituciones, capitula, concessiones, ordinaciones, consilia etiam generalia edita, ritus et observaciones editas vel edita" (Cassandro 1934, p. 14).

56. "Omnis iurisdictio et omnis districtio apud principem est et omnes iudices a principe administrationem accipere debent et iusiurandum prestare, quale a lege constitutum est", Colorni 1967, p. 143.

57. "Fiscum regium semper decet esse locupletem, velut fontem, in se continentem originalis aquae abundantiam, quae diversis rivulis ad diversa loca derivantur", Delle Donne 2007, p. 116, 135. Forse il richiamo è a Isaia 55,10 (ringrazio Marcello Del Verme per la segnalazione), anche se ci potrebbero essere tramiti nella letteratura religiosa e giuridica medievale.

religio iuris di federiciana memoria.⁵⁸ Per questo motivo quel regno fu per Alfonso, come è stato osservato, lo spazio ideale per realizzare la sua alta concezione del potere sovrano, fondata sulla *preheminencia real*. La *potestat absoluta* che egli esercitava a Napoli, infatti, permetteva – come lo stesso sovrano dichiarò agli ambasciatori delle *Corts* catalane nel 1450 – di amministrare al meglio la giustizia senza l’impaccio delle consuetudini e *utsages* catalani.⁵⁹

3. IL PARLAMENTO E LE BASI TERRITORIALI DEL POTERE ARAGONESE

Diamo ora uno sguardo alla composizione del parlamento del 1443. Ad esso furono convocati 125 baroni,⁶⁰ un numero non distante dai “cento et trenta due in tutto” documentati dal cronista aversano Silvestro Guarino per l’assemblea del 1494, alla quale parteciparono però anche i sindaci demaniali e gli ecclesiastici.⁶¹ Non sono moltissimi, se, tenuto conto della minore estensione geografica della Catalogna rispetto al regno, ricordiamo che i convocati alle *Corts* di Tortosa nel 1442 furono 245 per il solo braccio militare, distinti in *barones*, *milites*, e *homines de paratico* (cui vanno aggiunti 43 prelati e 19 rappresentanti delle città).⁶²

I presenti furono in realtà 96 (ma c’è un’incertezza nel conteggio),⁶³ tra i quali incontriamo 35 persone assenti nella convocazione. Non sappiamo se questa disparità dipenda dalla tradizione della fonte o dalle modalità stesse della convocazione, che potrebbe essere stata perfezionata via via, magari da ufficiali territoriali preposti alla diffusione della notizia, non esistendo precedenti vicini nel tempo. Neppure è possibile un confronto con convocati e presenti di altri parlamenti,

58. “Oportet etenim amplissimum invictissimum Regem fore iustitie patrem et filium, dominum et ministrum, patrem et Dominum in edendo iustitiam et editam conservandum” (cit. da Cassandro 1934, p. 14) recitano gli statuti concessi a Barletta da Ferrante nel 1466, con una citazione letterale del celebre passo delle Costituzioni di Melfi I,31 (Kantorowicz 1989, pp. 84-93).

59. Del Treppo 1978, pp. 330-331 e Del Treppo 2000, pp. 9-11, commentando un documento che avevano già segnalato Ryder 1959-1962, p. 49, Moscati 1978, p. 89. Per l’assolutismo regio aragonesa anche: Cassandro 1934, pp. 11-21.

60. *Capitoli Gratie* 1524, ff. Iv-IIr. Tra loro solo due ecclesiastici, che, come si ritiene generalmente, sarebbero stati convocati in ragione dei loro possedimenti feudali: l’arcivescovo di Benevento Giacomo della Ratta e un certo abate di S. Spirito.

61. Guarino 1780, p. 219.

62. *Cortes* 1915. Cfr. le tabelle in Muñoz 2000.

63. Per alcune omonimie e per la difficoltà di distinguere tra i procuratori e i presenti in proprio. Segnaliamo un punto che non ho compreso nel testo: l’apposizione che segue la menzione di Luigi di Capua, “militi Forlano etc.”, *Capitoli Gratie* 1524, f. Iv.

per i quali non ci sono pervenuti elenchi.⁶⁴ Del resto, tra i convocati non figuravano soltanto individui, ma anche soggetti giuridici, per così dire, che non pare fossero rappresentati da procuratori: gli eredi di Coluccio Lauria, quelli di Nicola Ruffo, coppie di fratelli, tre donne, ovvero Eleonora d'Aragona, principessa di Salerno e duchessa d'Amalfi (consorte del potente Raimondo Orsini, principe di Salerno); Sessa Orsini, contessa di Buccino (il titolare originario della contea era al momento ribelle) e Margherita di Poitiers, marchesa di Gerace.

Incrociando l'elenco dei convocati con quello dei presenti otteniamo 160 nominativi, la cui analisi consente due osservazioni. In primo luogo, sono quasi tutti regnicoli, con quattro importanti eccezioni che riguardano fedeli collaboratori iberici del Magnanimo: il castigliano Iñigo de Guevara, creato conte d'Ariano, il valenciano Garçia Cabaneylls, conte di Troia, gli aragonesi di Sicilia Alfonso di Cardona, conte di Reggio [Calabria] e Giovanni di Ventimiglia, marchese di Gerace. Si tratta di nobili di rango, fedeli compagni d'arme della prima ora, impegnati ininterrottamente al servizio di Alfonso durante la guerra di conquista e le successive campagne italiane. Benché i primi tre disponessero di cospicui possessi feudali napoletani, che non casualmente furono minacciati dai ribelli antiaragonesi durante la guerra di successione del 1459-65, non c'è dubbio che fino al 1443 la vigorosa redistribuzione di feudi operata dal nuovo sovrano avesse riguardato principalmente i lignaggi aristocratici del regno, favorendo ovviamente quelli che per primi si erano schierati dalla parte aragonese, come ad esempio gli Orsini, i Sanseverino, i Marzano, e riconoscendo qualche dominio anche a chi assai tardivamente si era arreso al Magnanimo (i Caldora e i loro seguaci, ad esempio).

Seconda osservazione. La convocazione del 1443 distingue il complesso dei signori in due gruppi: da un lato i feudatari maggiori, definiti analiticamente *principes, duces, marchiones, ac magnificis et spectabiles comites*, dall'altra i *ceteri magnates et barones et feudotarii*, espressione che sembra voler comprendere tutti gli altri signori che sarebbero potuti risultare esclusi dal mero elenco delle dignità maggiori.⁶⁵ Chi sono magnati e baroni? Negli atti del 1443 il termine *magnati* compare nella convocazione e poche altre volte, perché è generalmente sostituito da *baroni* che, nell'uso napoletano e altrove, avrebbe acquisito la funzione di iperonimo, cioè di un termine generale comprendente tutte le tipologie e i gradi di potere

64. Diciassette baroni, tra i più eminenti, "et aliis plurimis baronibus et procuratoribus nonnullorum absencium maiorem et sanioem partem Magnatum et baronum Regni representantibus" sono indicati nel verbale del Parlamento del 1450 (Amettler 1903-1928, III, p. 685, Gentile 1909, p. 109). Le richieste del parlamento del 1456 furono presentate da una commissione di cinque baroni, più il procuratore del principe di Taranto (Gentile 1913, p. 229).

65. *Capitoli Gratie* 1524, f. Ir (dove i termini sono in dativo).

feudale e signorile (l'accezione usata anche in questo saggio).⁶⁶ L'endiadi "magnati e baroni" occorre anche nelle fonti relative agli altri parlamenti alfonisini.⁶⁷ Sembra che a Napoli *magnates* sia una derivazione cancelleresca e di utilizzo prevalentemente giuridico.⁶⁸ Era però un termine assai antico, riferito ai "grandi" di un regno, talvolta alternativo a *proceres* (che fu via via preferito per la nobiltà non feudale, come quella urbana), e che occorre fin dal XIII secolo anche negli atti parlamentari di altri regni europei, nei quali pure si registra un'oscillazione, con sfumature diverse, tra l'uso specifico e quello generale (i magnati come una parte o come la totalità dei detentori di feudi).⁶⁹ Non è questo il luogo per una storia accurata della parola. Essa non è del resto neanche necessaria, perché i testi, soggetti a differenti influenze (i formulari cancellereschi, gli autori latini e mediolatini, gli idiomi volgari), non mostrano una nettezza inequivocabile nelle definizioni dei gruppi sociali. Tuttavia, la reticenza ad usare un unico termine per l'intera categoria dimostra che era inevitabile una distinzione tra almeno due raggruppamenti non assimilabili tra loro, anche se mutevoli nel tempo.⁷⁰ Che poi si ricorresse all'elencazione di tutti i termini disponibili, all'endiadi "magnati e baroni", o, ancora, ai soli "magnati" e ai soli "baroni" è un fatto secondario ai nostri fini. La medesima partizione in due gruppi ritorna infatti, con parole diverse, in un testo quasi contemporaneo al parlamento del 1443: la cosiddetta descrizione del regno di Napoli

66. Sensibile alla lingua, un acuto osservatore come Pontano, che nel *De bello Neapolitano* distingue il ceto feudale in *reguli* e *proceres* (dietro il quale vanno visti i *magnates*), segnala nel *De obedientia* l'oscillazione della definizione e l'accezione iperonimica di *barones* quando parla dei due *genera subiectionum* del re: i semplici *subiecti* e quelli "qui regum liberalitate ac virtutis gratia tum agros possident, tum oppida urbeisque sui iuris habent, pro quibus annua pendere tributa debiant et ad militia cogantur. Quorum et numero sunt quos hodie tum barones dicimus, tum comites aut duces". cit. in Nuovo 2002, p. 119 (da Pontano, *Opera omnia*, 32v).

67. Per il parlamento del 1449: "magnatibus, baronibus et universitatibus eisdem regni", e "magnates, comites, barones ac universitates demaniales" Ryder 1976, p. 126 (da registri dell'ACA); 1450: "convocatis ... magnatibus baronibus", "et aliis plurimus baronibus et procuratoribus nonnullorum absencium maiorem et saniozem partem Magnatum et baronum Regni huius representantibus" (Amettler 1903-1928, III, p. 685); 1453: "magnatibus, baronibus, universitatibus", (Ryder 1976, p. 133n) "magnates et barones" (Gentile 1913, p. 229); 1480: "omnes Proceres et Barones", "Proceres et Magnates praedicti" (Ughelli 1721, col. 250).

68. Ricorre infatti nelle convocazioni e in un giurista tardo come De Ponte 1611, p. 142 che, a proposito dei parlamenti napoletani, li dice composti di "barones, magnates et universitates terrarum demanialium", e usando alternativamente *magnates*, *magni*, *barones sive maiores*, ivi, p. 144.

69. Occorrenze nelle fonti di varie monarchie europee in Marongiu 1962, pp. 11, 23, 105, 110-116, 132, 139, 143, 171, 177, 215. L'autore interpreta "magnati e cavalieri" presenti a Barcellona nel 1192 come "nobiltà alta e bassa", ma il significato del termine sembra avere avuto effettivamente molte oscillazioni. Nel regno aragonese di Napoli indica senz'altro un livello inferiore della feudalità.

70. Nel Cinque-Seicento, la doppia partizione si ripresentò nell'opposizione tra baroni "titolati" e "non titolati".

attribuita a Borso d'Este (1444). In essa si elencano prima "principi, duca, marchesi e conti", nel numero di 56 (comprensivi di ben venti contadi privi ancora di titolare),⁷¹ poi "baroni, zentilhomeni e signor de terre e de castelle", nel numero di 58 (anche in questo caso alcuni signori risultano privi di domini sono in attesa di concessioni).⁷² La descrizione si basava molto probabilmente su elenchi e repertori presenti nella cancelleria aragonese di Napoli, come ovvio, documenti questi che dovevano circolare negli uffici centrali e talvolta anche all'esterno del regno, forse ricopiati in titolari e formulari cancellereschi, perché necessari per la corrispondenza amministrativa e quindi anche per le convocazioni dei parlamenti. Molti dei 160 nominativi individuati per il 1443 sono presenti anche nella descrizione di Borso,⁷³ ma i due elenchi non coincidono.

Dunque, i "magnati e baroni" del 1443, quasi due terzi dei nominativi attestati, corrispondono ai "baroni, zentilhomeni e signor de terre e de castelle" della descrizione estense: un'ampia fascia di signori feudali di medio e basso livello, che possedevano uno o più centri rurali, aperti o fortificati (terre e castelli), il più delle volte collocati sull'appennino, talvolta di dimensioni modeste. Erano possessi quasi sempre privi di continuità territoriale, che assicuravano spesso una considerazione di nobiltà e sempre una rendita terriera e giurisdizionale ai rispettivi detentori. Magnati e baroni rappresentano insomma un potere personale e territoriale distribuito in maniera frammentaria ma pervasiva in tutto il regno, talvolta coagulato, per legami familiari e professionali (il mestiere delle armi) o per contiguità territoriale intorno a signori con possessi di dimensioni ragguardevoli (Orsini, Sanseverino, Caldora, Marzano, Centelles, Ruffo, ecc.). Alfonso, e prima di lui Ladislao d'Angiò-Durazzo, erano stati costretti a trattare con ognuno di loro durante le campagne militari interne, ricomponendo faticosamente il proprio dominio attraverso innumerevoli concessioni, conferme di antichi privilegi, giuramenti di fedeltà. Di alcuni sappiamo molto poco, ma la presenza stessa al parlamento, specie se associata alla precedente registrazione cancelleresca del giuramento di

71. "Quisti conti prenominati, ali quali non sono scritti li soy proprii nomi, ancora non sono dati li loro contadi, o che li sono dati a deli contti, principi e marchexe prenominati, si che uno contte haverà più conta' e uno principo, oltra el principato, haverà deli contadi, etc.", *Dispacci Sforzeschi* II, p. 7.

72. Si tratta di 21 signori, tra cui sono elencati anche i signori di terre non specificate: "Trovasse, oltra li prenominati, alguni baroni che sono signori de castelle asay non specificatte e signorie non specificate de cui siano, e quelle sono vacante e quilli privatti e posti ad placitum regis", *ivi*, p. 9.

73. La qualità informativa di questa descrizione è straordinaria: cfr. Ryder 1976, pp. 55ss e 97, Storti 2007, pp. 17-31, Senatore-Storti 2002, pp. 48-50 ripubblicato in Senatore 2003, pp. 291-294. Aggiungo un elemento che non avevo compreso quando ho riletto la descrizione. Dove si dice che Capua "è capo del passo de Terra de Lavoro e confina cum terra de canso [sic], dove viem lo grano, bestiame e grassa asay", si fa un riferimento esplicito a una partizione del territorio di Capua, la cosiddetta *terra Cancie*, cui si aggiungevano la *terra Lanei* e la *terra Capuana* (Vendemia 2005, p. 175).

fedeltà, è conferma della loro importanza per il potere aragonese e della loro preminenza in determinati ambiti territoriali o sociali: penso un tale Leone di Sant'Agapito, convocato e presente al parlamento, che ritroviamo nel registro dei giuramenti ad Alfonso alla data 10 agosto 1441,⁷⁴ ai *milites* Giovanni Ascari e Pietro Cossa, allo sconosciuto Ebincorso de Florentia.

I successi militari di Alfonso contro l'avversario e il controllo delle principali fortificazioni del regno non erano sufficienti a garantire la stabilità del regno, costretto a rassodarsi mediante il riconoscimento di questi poteri locali. Il fatto che alcuni magnati e baroni convocati nel 1443 appartenessero al patriziato cittadino di Napoli e di altre città come Chieti, L'Aquila, Barletta,⁷⁵ che altri (o gli stessi) fossero condottieri di professione⁷⁶ o funzionari del re,⁷⁷ è certo un elemento significativo, perché ne distingue le differenti strategie di ascesa sociale e arricchimento e le personali attitudini, ma nulla toglie alla base prevalentemente signorile e fondiaria della loro ricchezza e al rilievo del loro diretto collegamento con la monarchia. Sono del resto possesso feudale e esercizio di giurisdizioni, per quanto modeste, i due elementi che consentono a magnati e baroni, piccoli e grandi, ma probabilmente tutti feudatari *in capite regis*, l'accesso al parlamento e li identificano, agli occhi dei contemporanei, come un'articolazione specifica del più ampio ceto feudale.

Interessa infine sottolineare come magnati e baroni avessero accresciuto la loro forza durante le numerose guerre di fine Trecento e della prima metà del Quattrocento, nell'ambito di una generale crescita dei poteri locali. Durante le campagne di Ladislao d'Angiò-Durazzo e la guerra tra Renato d'Angiò e Alfonso il Magnanimo, una parte cospicua di questi magnati e baroni – o dei loro predecessori – erano stati titolari di qualche lancia negli eserciti angioini e aragonesi oppure nelle compagnie di grandi condottieri come i Caldora o gli Sforza. Il mestiere delle armi aveva consentito ad alcuni di integrare le rendite signorili, ad altri, al contrario, di acquisire per la prima volta un piccolo dominio feudale.⁷⁸

74. Archivio della Corona d'Aragona, *Cancellaria, Registros*, 2491 f. LVIII.

75. Ad esempio: Perdicasso Barile, Battista Caracciolo, Giacomo Carestia di Napoli; Antonio e Loise Camponesco dell'Aquila; Guglielmo e Giacomo Della Marra di Barletta; Filippo di Valegnano di Chieti; Ettore, Carlo, Francesco de Riccardis di Ortona.

76. Raimondo e Nicola Anecchino, Foschino, Marco e Olivo Attendolo, Andrea d'Eboli, Ugo e Michele Sanseverino.

77. Giacomo de Aquino, procuratore fiscale di Alfonso nel 1438, Marino Boffa, giurista, titolare di importanti uffici centrali al tempo di Giovanna II.

78. Cutolo 1969, Storti 2007.

Le basi territoriali del potere aragonese nel regno di Napoli non si limitavano però alla feudalità. Per il gusto dell'approccio linguistico, segnalo una lettera circolare che Giovanni II d'Aragona inviò il 30 luglio 1458 a diverse potenze italiane pubblicizzando il suo appoggio al nipote Ferrante. Esprimendo, per così dire, uno *wishful thinking*, la lettera affermava quanto segue:

intelleximus quod prelati, principes, duces, marchiones, comites, magnates, barones, civitates, opida, terre, universitates et officiales earumdem et inquam totus populus ipsius regni Sicilie citra farum eundem regem Ferdinandum [...] successorem legitimum assumpserunt.⁷⁹

L'ampio e variegato ceto feudale è identificato con lo stilema cancelleresco che già conosciamo e che ricorre nelle convocazioni ai parlamenti: *prelati, principes, duces, marchiones, comites, magnates, barones*. Proprio in quei giorni Ferrante aveva tenuto quello di Capua, ma la cancelleria di Giovanni II non poteva certo conoscerne gli esiti. A Saragozza, da dove fu spedita la lettera, era giunta notizia soltanto del riconoscimento tributato a re Ferrante dai principali cortigiani, italiani e iberici, dall'aristocrazia cittadina di Napoli, da alcune città del circondario, ma anche delle opposizioni interne ed esterne al nuovo re.⁸⁰ La citazione non è dunque interessante per il suo contenuto oggettivo, ma per quell'elenco di categorie che riprende e amplia il formulario delle convocazioni ai parlamenti, e che illumina, per così dire, la percezione che in Aragona si aveva della realtà napoletana e, in particolare, dei poteri sui quali si fondava la stabilità monarchica. Sono perciò nominati tutti i possibili soggetti che avrebbero dovuto riconoscere Ferrante, con l'aggiunta, ovvia nell'esperienza parlamentare iberica ma sostanzialmente errata in quella napoletana, dei prelati al primo posto.

Seguono *civitates, opida, terre, universitates*, che potrebbero essere letti come le terre demaniali che effettivamente inviarono i loro sindaci all'assemblea del luglio 1458. Tale identificazione non è però completamente corretta. L'espressione è composita perché riferita sia alla qualità specifica degli insediamenti, urbani (le *civitates*) e rurali, i quali a loro volta sono distinti in centri fortificati (*opida*) e non (*terre*); sia alle amministrazioni locali, le *universitates*, rappresentate dagli *officiales earumdem* (i sindaci, ma forse anche i capitani regi e persino feudali). L'insediamento e l'entità amministrativa si sovrappongono, con processo linguistico simile all'elencazione di principi, conti, duchi, magnati e baroni, perché si vogliono comprendere tutte le istanze locali, certamente le città demaniali, ma

79. Lettera alla signoria di Siena, Saragozza 30 luglio 1458, Archivio di Stato di Siena, *Concistoro*, 1992, f. 44.

80. *Dispacci sforzeschi*, II, *passim*.

anche i molto più numerosi centri infeudati, grandi e piccoli, che effettivamente si affrettarono a inviare i propri sindaci a Ferrante, benché non partecipassero al parlamento, per confermare la propria fedeltà e avanzare specifiche richieste. La conquista di Alfonso e, negli anni che seguirono, la riconquista da parte di Ferrante diedero un certo spazio anche alle aspirazioni politiche, territoriali, giurisdizionali delle comunità, costituendo dei vincoli che sono dunque giustamente richiamati (come in un auspicio) nella lettera di Giovanni. Nel solo registro dei giuramenti di Alfonso se ne incontrano 58, tra cui centri davvero esigui, la cui importanza strategica era improvvisamente accresciuta dalle condizioni transitorie della campagna militare.⁸¹ È noto, del resto, che all'età aragonese – anche qui riscontriamo la continuità tra Alfonso e Ferrante – risale la parte più importante del patrimonio normativo dei privati e delle comunità meridionali, il complesso cioè di privilegi, capitoli, grazie che definivano la loro condizione giuridica e il loro rapporto con il centro e con poteri personali e territoriali limitrofi, e che avrebbero trovato la definitiva cristallizzazione in epoca asburgica.⁸² Prima e durante il parlamento, nell'accampamento regio all'esterno di Capua, la tenda di Ferrante vide infatti una processione di quei soggetti indicati nella lettera di Giovanni, i quali contrattarono individualmente con il re e i suoi consiglieri.⁸³ Dopo la seduta inaugurale anche il parlamento generale si frantumò in una serie di colloqui singoli, come testimonia l'ambasciatore milanese: “se sonno più volte ritrovati dicti signori in campo cum la maiestà prefata perché ogni signore et comunità facevano diverse domande de gratie al prefato signore re, come fare se suole ad ogni renovatione de stato”.⁸⁴ La scena si ripetette anche nei mesi successivi, in occasione della spedizione in Abruzzo e Puglia di Ferrante (1458-59), volta a recuperare coloro che non erano venuti a corte o non avevano ancora trovato soddisfazione, come il gruppo dei Caldora, la città dell'Aquila e i Camponesco, infine il principale avversario, Giovanni Antonio Orsini principe di Taranto, già fautore del Magnanimo.

Se però la feudalità convocata ai parlamenti agiva talvolta come un unico corpo, in grado di presentare richieste per conto dell'intero regno, come accadde nel 1450 e 1456,⁸⁵ le città demaniali e i loro rappresentanti convocati ai parlamenti non costi-

81. Ad esempio Positano, Santomango, Torre Ottava (oggi Torre del Greco), Anacapri (Archivio della Corona d'Aragona, *Cancillería, Registros*, 2491, *passim*).

82. Senatore 2008 e bibliografia ivi citata.

83. È la corte come 'mercato dei favori', come ha detto Carlos Lopez nel suo intervento al convegno di Saragozza.

84. *Dispacci sforzeschi*, II, p. 63. Il re aveva incontrato baroni e sindaci già prima del parlamento, via via che arrivavano a Napoli (ivi, p. 24, notizia del 13 luglio). Per le riunioni in gruppi durante il parlamento del 1484: Scarton 2007, p. 126.

85. E come teorizza De Ponte 1661, pp. 141-148.

tuivano un'aggregazione neppure occasionale. Come già detto, ogni comunità (comprese quelle non demaniali) contrattava separatamente i propri privilegi con la Corona, che sapeva ben valutarne il differente peso per l'esperienza acquisita durante e dopo la conquista. Un ennesimo elenco ci conferma che l'importanza economica e politica delle città, ad esempio, non è in relazione con la rappresentanza al parlamento e con lo *status* demaniale o feudale. Mi riferisco ai 27 destinatari di una lettera di Giovanni d'Aragona ai primi del 1460, quando la ribellione contro Ferrante dilagava. In questa 'geografia cittadina' del regno così come percepita in Aragona colpiscono più le assenze che le presenze: non c'è nessun centro calabrese oltre Cosenza, mancano le città dei domini del principe di Taranto, mancano anche alcune importanti città campane, come la demaniale Cava, le feudali Salerno e Ariano, segnalo questo – forse – della scarsità di relazioni privilegiate con quelle comunità.⁸⁶ Dal punto di vista strettamente politico ed economico, le gerarchie urbane e territoriali erano ben altre, rispetto alla rappresentanza del parlamento, che dunque non può essere considerato come la proiezione immediata della società meridionale.⁸⁷ Si trattava, del resto, di gerarchie che potevano modificarsi per le contingenze politiche, più che per quelle economiche. Gaeta, Castellammare di Stabia, Ischia e Tropea, ad esempio (le seconde due mancano nell'elenco considerato), sono considerate piazzaforti strategiche per il controllo militare e commerciale del Tirreno occidentale, tanto che Giovanni II le chiese per ben due volte come appetitoso pegno in cambio del suo soccorso al nipote Ferrante (nel 1460 e nel 1462).⁸⁸ Ferrante, nonostante le difficoltà, declinò l'offerta, ripagando lo zio soltanto con la cessione di Mazara, altro centro marittimo di rilievo, già suo appannaggio personale.

In conclusione, l'introduzione da parte dei Trastámara del parlamento nel regno di Napoli è sì riconoscimento delle istanze dei baroni prima, delle città demaniali poi,

86. Lettera circolare del 7 gennaio 1460, Archivio della Corona d'Aragona, *Cancellaria, Registros*, 3409, ff. 8v-9r. Si tratta, sul versante tirrentico, delle città costiere di Castellammare di Stabia, Gaeta, Napoli, Pozzuoli, Sorrento, e, all'interno, di Aversa, Acerra, Capua (Terra di Lavoro). Seguono, oltre alla ricordata Cosenza, le città pugliesi e lucane di Barletta, Lucera, Manfredonia, Melfi, Troia. Più numerose le città dell'Abruzzo: Amatrice, Atri, Chieti, Cittareale, Civita S. Angelo, Lanciano, L'Aquila, Ortona, Penne, Sulmona, Teramo. Come di consueto, erano previste 5 lettere in bianco, che sarebbero state indirizzate ad altrettante città a discrezione della corte napoletana: la cancelleria iberica sapeva bene che la gerarchia di importanza poteva variare nel tempo, come osservo nel testo.

87. La stretta relazione tra società e istituzioni è al contrario la tesi di fondo di D'Agostino 1979. Non mi sembra condivisibile per il periodo aragonese.

88. Lettera di A. da Trezzo a F. Sforza, Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco*, 13 agosto 1460, Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco*, 204, cc. 226-229, decifrazione coeva a cc. 223-226, 229. La richiesta circolava da settimane nelle corti italiane, come testimonia una lettera da Venezia di Marchese da Varese, che la giudicò un cattivo segno, del 9 aprile 1460, *ivi*, 347. Lettera di Giovanni d'Aragona a Ferrante, 19 febbraio 1462, Archivio della Corona d'Aragona, *Cancellaria, Registros*, 3410, f. 189.

ma non esaurisce la dialettica tra il sovrano e il regno né è semplice proiezione della 'società' meridionale. In primo luogo perché, come si è detto, la giustizia non era oggetto di contrattazione. In secondo luogo perché le istanze di singoli e comunità trovavano soluzioni anche al di fuori del parlamento, nel perenne contatto tra gli ambienti di corte e i poteri territoriali. In terzo luogo, perché la 'rappresentanza' nel parlamento non comprendeva tutti i poteri territoriali, personali, economici del regno.

4. LE BASI PERSONALI DEL POTERE ARAGONESE

Dopo gli interlocutori feudali, signorili e cittadini, sui quali tanto a lungo mi sono soffermato, dobbiamo ora considerare, per completare la geografia del potere nel regno napoletano, l'ampia clientela di re Alfonso, formata da grandi aristocratici, condottieri, uomini d'arme, giuristi, mercanti, un gruppo di personaggi, catalani, castigliani, siciliani in gran numero, ma anche napoletani di antica fede aragonese, cointeressati alla conquista sia perché seguirono Alfonso militando al suo servizio,⁸⁹ sia perché, anche quando non erano mercanti, prestavano abitualmente somme di denaro più o meno elevate al sovrano, assicurati magari da generosi albarani regi che impegnavano feudi ed entrate fiscali o uffici con anni di anticipo. In più, essi beneficiavano generalmente di premi più appetitosi di un castello o di una terra sull'appennino, consistenti in concessioni a titolo vitalizio o ereditario di provvigioni fisse sulle entrate di una città o una provincia, interi corpi fiscali, uffici regi (capitanie, castellanie, secrezie), gestiti ovviamente tramite sostituti, uffici delle università demaniali. Durante e dopo la conquista, costoro furono utilizzati nei Consigli regi, negli uffici centrali e periferici, preferibilmente, se iberici, in incarichi finanziari e militari. Mi riferisco, quanto alla prima categoria, a percettori, tesorieri, commissari fiscali, secreti, ufficiali delle dogane; quanto alla seconda, a ufficiali straordinari (capitani a giustizia e a guerra, viceré, castellani all'uso spagnolo, legati cioè alla persona del re da un rigido giuramento vassallatico), titolari di condotte, capitani di navi da guerra, ammiragli.⁹⁰

I loro nomi non figurano tra i presenti al parlamento del 1443, ma, significativamente, ne incontriamo alcuni – quelli più vicini alla persona del re – tra i testimoni degli atti notarili che ne verbalizzarono alcune fasi: Alonso Borja, vescovo di Valencia, Pedro de Cardona, Pere Ferrer, Bernat de Requesens, Battista Platamone, Ferrer Ram.⁹¹

89. Sáiz 2000, Sáiz 2008, in particolare le appendici pp. 361-409.

90. Ryder 1976, Moscati 1978, Del Treppo 1986, Sáiz 2008. Cfr. i registri degli albarani in Archivio della Corona d'Aragona, *Cancillería, Registros*, 2929bis, 2940, 2722.

91. *Capitoli Gratie* 1524, ff. VIIIr, IXv.

Personaggi come questi costituirono un sostegno fondamentale per il potere di Alfonso, una rete di fedeli, *creati*, di nobili animati da ideali cavallereschi ma anche di affaristi e imprenditori di se stessi,⁹² che avevano costruito fortune personali e familiari nell'impresa italiana. A differenza di quanto avvenne in altre occasioni e nello stesso regno di Napoli, in questo caso non fu la feudalità il campo in cui furono immessi immediatamente clienti e servitori del conquistatore. Abbiamo visto che, a parte alcuni casi, pur di grandissimo momento, la gran parte di feudatari presenti al parlamento del 1443 appartenevano a famiglie regnicole.

Chiamati polemicamente *catalani* da chi ne denunciava la rapacità ed estraneità al regno,⁹³ costoro sono presenti massicciamente nell'amministrazione regia, centrale e periferica: sono loro a realizzare le riforme della giustizia e a difendere le giurisdizioni regie. Attraverso di loro la forza della Corona arrivava nei luoghi più sperduti del regno, contrastando nel merito le egemonie sociali ed economiche locali, attraverso l'esazione del focatico, il recupero dei versamenti del passato, la distribuzione forzosa e onerosa del sale, l'esercizio implacabile delle giurisdizioni regie, le inchieste d'ufficio, l'erosione, in una parola, di quegli spazi di autonomia locale che pure sembravano assicurati dalle larghe concessioni del sovrano.

Le gravi crisi che investirono il regno durante il dominio di Ferrante, con la guerra di successione (1459-65) e la congiura dei baroni (1485-86), non possono essere interpretate semplicemente come l'eterna riproposizione del particolarismo feudale, o come la reazione a un governo tirannico (si tratta in verità di posizioni obsolete, sostituite da letture più raffinate, ma che pur ritornano spesso nel dibattito storiografico e nella divulgazione), ma come la crisi di un equilibrio faticosamente raggiunto tra due diversi ambiti di potere: uno tradizionale e locale, l'altro innovativo e sovraregionale o internazionale.

Riottosità del ceto feudale, patteggiamento con città e comunità, da un lato, potenza del sovrano e 'modernità' del suo regno, dall'altro: l'oscillazione tra questi due giudizi nella tradizione storiografica sul regno di Napoli corrisponde forse ad una reale differenza di ambiti e di raggruppamenti politici e sociali: quello dei poteri territoriali locali, cresciuti a partire dall'età durazzesca; quello della clientela regia, che occupava l'amministrazione, controllava le principali risorse pubbliche, seguiva percorsi di promozione personale e familiare a livello internazionale, dall'uno all'altro dei domini aragonesi (lo stesso si verificherà su scala imperiale in epoca asburgica).

92. Del Treppo 1978, pp. 314-318.

93. Abulafia 1995, Senatore 2007b, pp. 127-133.

La ricorrente resistenza dei baroni, progressivamente privati anche della propria autonoma forza militare,⁹⁴ nasceva dal disvelamento dell'inganno, dalla constatazione amara che, giorno dopo giorno, essi erano ridotti "pegio che privati et in le terre et stati nostri simo reputati baglivi" (giudicenti locali con modestissime competenze), come lamentò uno dei congiurati del 1485-86.⁹⁵ Chi, barone o funzionario, regnicolo o iberico, napoletano o 'provinciale' era invece ben inserito nell'*entourage* del re e collaborava con i suoi progetti riformatori, beneficiò largamente della generosità del sovrano, che naturalmente si esprimeva anche nella più tradizionale concessione feudale, accrescendo la schiera di principi, marchesi, duchi, conti, magnati e baroni.

Tuttavia, la morte del sovrano restava un passaggio assai critico, perché metteva a repentaglio fedeltà, complicità, interessi personali e familiari. La lettera di Giovanni non richiama affatto la fedeltà degli uomini della *casa del rey*, né dei cortigiani in generale. Durante l'agonia del Magnanimo essi erano stati i primi ad essere consultati, quando il sovrano morente chiese loro di giurare fedeltà al successore.⁹⁶ Il loro appoggio a Ferrante era fondamentale, ma sfortunatamente alcuni preferirono rientrare in patria, altri, specie quelli che avevano fatto fortuna lontano dalla corte, addirittura tradirono (Joan Guallart, Pere de Montagó, Joan Torrelles, Galeot de Bardaxí, Joan de Liria). Ferrante non aveva infatti alcuna particolare preferenza per i regnicoli, come speravano alcuni dentro e fuori del regno, rispetto ai cosiddetti *catalani*, al fianco dei quali aveva fatto le sue prime esperienze di governo e di guerra. Certamente, emersero immediatamente nuovi collaboratori fidati, come sempre accade a un passaggio di sovrano, ma questi, già attivi al servizio del Magnanimo in posizioni meno rilevanti, furono scelti per le loro competenze e la loro affidabilità, come è il caso dei napoletani Antonello Petrucci e Diomede Carafa, del catalano Pascasio Diaz Garlón, dei sudditi di Giovanni II che continuarono a servire a Napoli (Bernat Vilamari, Giovanni da Ventimiglia, Joan March, ecc.), e nelle province (Francesc Siscar, Antoni Gazull, ecc.). Le confische ai ribelli avrebbero consentito la concessione ad alcuni di questi di domini feudali, con il conseguente definitivo radicamento nel regno.⁹⁷

94. Sáiz 2000, Storti 2007, pp. 119-177, Sáiz 2008, pp. 114-138.

95. Carlo Sanseverino, in una deposizione al processo valorizzata da Vallone 1985, p. 149. Per la congiura dei baroni non si può ora prescindere dalla *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini I-II* (si vedano i saggi introduttivi di Scarton, con bibliografia ivi citata).

96. La scena è raccontata dall'ambasciatore milanese da Trezzo e da Pere de Vilarasa, *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 656-657, 663-665. Cfr. Senatore 2000.

97. Basti il rinvio alle note biografiche di Volpicella 1916 e *Dispacci sforzeschi*, II.

5. LA LUOGOTENENZA GENERALE DEL REGNO

L'affidamento al primogenito della luogotenenza generale del regno (o viciariato), secondo l'antica tradizione aragonese, efficacemente studiata da Jesus Lalinde Abadía,⁹⁸ fu stabilito da Ferrante nei primissimi giorni della successione. Il nuovo sovrano aveva deciso inizialmente di investire il figlio del titolo di duca di Calabria proprio in occasione del parlamento di Capua del luglio 1458, imitando quanto operato dal padre nel 1443. Poi rinunciò, per l'impossibilità di organizzare una cerimonia degna, ma anche perché voleva dare immediatamente al figlio un ruolo sostanziale nel governo del regno.⁹⁹ L'investitura a duca fu rimandata più volte, e – a giudicare dalle fonti diplomatiche – pare che il piccolo Alfonso non fosse neppure presente all'apertura del parlamento, nella cattedrale di Capua.¹⁰⁰ Si effettuò soltanto il 18 febbraio 1459 a Barletta, dopo la messa, alla presenza del legato pontificio Latino Orsini, che aveva incoronato il re il 4 febbraio.¹⁰¹ Invece, il privilegio della luogotenenza generale fu emanato già il 9 settembre 1458, come atto sovrano non bisognoso di alcun riconoscimento da parte del parlamento. Dopo un'arenga dalle reminiscenze patristiche, le attribuzioni sono le più ampie possibili, e tradiscono la dipendenza dal formulario utilizzato dalle cancellerie aragonesi per la costituzione di luogotenenti speciali o generali.¹⁰²

98. Lalinde Abadía 1962, Lalinde Abadía 1978.

99. "Al parlamento se creará duca de Calabria el principe de Capua", *Dispacci sforzeschi da Napoli*, II, p. 24 (notizia del 13 luglio). Successivamente, come Ferrante chiarì all'ambasciatore milanese, "al principe de Capua non è ancora mutato titolo, bene [il re] me ha dicto che gli vole dare quello che è più digno et conveniente al primogenito, che se pur è doverlo fare duca credo diferirà a tempo che gli sia licito de fare qualche magna festa, come se convenne all'assumptione de talle dignità, il che al presente non se poria fare (da Trezzo, 19 agosto, ivi, p. 96). Un mese dopo il medesimo ambasciatore spiegava così il ritardo dell'investitura a duca di Calabria: "quando le cose siano tranquille et che se possa andare a Napoli [il re era allora in campo], so' certissimo gli provederà secundo merita la dignità reale, et così al figliollo et de provisione et titolo come se convenne ad uno primogenito reale, le quale cose male se poriano fare al presente volendole fare cum quelle solemnità che se richiede" (10 settembre, ivi, p. 121).

100. La consorte di Ferrante, Isabella di Chiamonte, alloggiava a Nola con tutti i figli nei giorni in cui si tenne il parlamento di Capua: "madama la regina sta pur a Nolla cum li figlioli et cum quello stato che teneva quando era duchessa, che più stato non intendo che fin qui gli sia dato dell'usato, et così al principe de Capua, li quali el signore re ancora non ha veduti dapoi che l'è re, et questo perché sua maestà è tanto occupata alle cose de stato che lassa passare quelle" (10 settembre, *ibidem*). Il testo precede immediatamente l'ultima citazione della nota precedente. Cfr. anche p. 123.

101. Ivi, pp. 207n e 185.

102. Il testo, tradito da una copia inviata a Milano dall'ambasciatore milanese A. da Trezzo, è dato *apud fontem Populi*, 9 settembre 1458, Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco*, 199, cc. 196-198: "Gloria patris, honorificentia filii et sapientia nati leticia cordis eius. Honorandus est igitur a patre filius quem precipue claritas, sapientia lumninat et obedientie plenitudo commendat. Dum enim in ipsum virtutis confertur premium sue laudis et gratie laudata virtus producit augmentum, attendentes igitur quod Alfon-

Anche Ferrante era stato luogotenente generale del regno fin dal 1442,¹⁰³ ma, secondo la sua confidenza all'onnipotente ambasciatore milanese, interessato al destino del primogenito perché promesso sposo della figlia del duca Francesco Sforza, ora aveva intenzione di coinvolgere effettivamente il figlio nel governo, ciò che avvenne, seppur non immediatamente.¹⁰⁴ Dietro l'iniziativa si manifestava la volontà consapevole di attingere alla tradizione aragonese piuttosto che a quella italiana, ripristinandola per di più nella sua più autentica forma. La luogotenenza generale dei regni della Corona d'Aragona, erede della *gubernación general*, era infatti fin dal XIV secolo la carica più importante dopo quella dello stesso monarca, che dava al primogenito ampie attribuzioni giurisdizionali e militari. Il luogotenente generale, in sostanza, era sì un *alter nos* del monarca come i vicari, i luogotenenti speciali, i viceré, ma operava in presenza del sovrano e senza limitazioni territoriali. Il giovane Ferrante, pertanto, si configurava formalmente come un luogotenente speciale, con competenze limitate cioè ad un solo regno, per di più vanificate - a quanto pare - dal governo autocratico del padre.¹⁰⁵

Nel regno di Napoli erano state introdotte ed incrementate dal Magnanimo anche le altre forme di potere sovrano delegato, comuni - ma per influenze reci-

sus primogenitus noster, in quo imaginariam formam virtus nobis grativa constituit et ordo succedendi immediatum fecit et proximum successorem donis sapientie scientieque donatus, cum obsequentis obedientie spiritu nobis semper reverendus extiterit et concurrans cum nostris affectibus ad mandata devotus, ut eius gratias extollamus et laudes in nostri gloriam pariter et virtutis et eo pocius paterne reverentie plus debere se sentiat quo pociora se noverit ac nobis beneficiorum impendia recepisse. Tenore igitur presentium litterarum [...] eundem ipsum filium nostrum locumtenentem nostrum generalem et alterum nos in toto hoc predicto Sicilie regno [...] facimus". Cfr. *Dispacci sforzeschi* II, p. 123. Andrebbe confrontato con l'analogo nomina di Ferdinando il Cattolico fa parte di Giovanni II (1465) in Archivio della Corona d'Aragona, *Cancillería, Registros*, 3412, f. 57, su cui Udina Martorell 1978, p. 73.

103. Ryder 1976, p. 99n.

104. In occasione della nomina a luogotenente generale, Ferrante affermò che "se esso suo figliolo sarà virtuoso et da bene come spera, non lo tegnerà così basso né remesso come la maiestà del signore re condan suo padre l'ha tenuto luy, che gli darà de le imprese et gli remetterà la mazore parte de le facende occorrerano", *Dispacci sforzeschi*, II, p. 123 (Cfr. Senatore 2007b, pp. 126-127). Nel settembre-ottobre 1459 Ferrante destinò il governo della Calabria appena domata al giovane duca (si tratta di una luogotenenza speciale), ma il successivo sbarco angioino sconsigliò di dare seguito alla decisione, che si sarebbe realizzata soltanto nel 1462, quando Alfonso aveva ormai quattordici anni ("La maiestà sua ha deliberato, inante che se parta de qua, fare venire lo illustrissimo duca de Calabria, suo primogenito, per lo quale già ha mandato, et lassarlo suo locotenente qua in Cosenza, et deputarli appresso parecchi et doctori et homini da bene quali fa venire da Napoli per tenere uno consiglio ordinato cum amplissima auctorità et arbitrio de potere provvedere et fare quello che fare potesse sua maiestà; et appresso lassarli CCCC° V° cavali per più sua reputatione et per havere el modo de castigare chi fosse inhobediente", *Dispacci sforzeschi* II, p. 362, cfr. pp. 394-395, 398 e Volpicella 1916, p. 225).

105. Lalinde Abadía 1961. La testimonianza di Ferrante sul poco spazio lasciatogli dal Magnanimo (*supra*, nota 104) è in parte contraddetta dalla sua costante presenza alle udienze segrete del padre, almeno quelle attestate dai *Dispacci sforzeschi*, I.

proche e con una diffusione che ancora non conosciamo – alle monarchie angioina e aragonese fin dalla fine del '300: i viceré, in particolare, che si sovrapposero con attribuzioni amplissime a giustizieri e altri funzionari territoriali, ordinari e straordinari (capitani a guerra, capitani a giustizia). Il viceré napoletano è dotato di notevole forza militare, anche grazie all'impiego dei temibili algozzini, contro i quali, considerati estranei alle istituzioni del regno, si indirizzarono le proteste dei baroni e delle comunità. Egli, "in virtù di due principi complementari, di rappresentanza e delega" è "il tramite più forte tra centro e periferia, e vivifica, come nessun altro ufficiale dello stato, la rappresentazione *in loco* del potere e dell'autorità sovrana" (Del Treppo). Durante la guerra di conquista i viceré furono collocati in città importanti, come Capua, Gaeta, Terracina, e in circoscrizioni ampie, corrispondenti generalmente a più province amministrative, cioè a regioni con una omogeneità geografica e una specifica vocazione strategica: Abruzzo, Terra di Lavoro, Principato ultra e Terra Beneventana, Puglia, Calabria. Talvolta la carica fu affidata ai feudatari locali più fedeli e potenti o ai più capaci condottieri regi, incaricati delle operazioni militari nella regione, non controllata integralmente dagli aragonesi.¹⁰⁶ Ferrante si comportò nello stesso modo. La semplice elencazione dei viceré che dagli anni '30 agli anni '60 si succedettero in Calabria, una regione difficile da controllare, dimostra quanto importante fosse considerato quell'incarico: andiamo da Joan de Ixar, l'infante Pietro d'Aragona, Antoni Centelles, Marino Boffa e Paolo di Sangro, Francesc Siscar nel periodo del Magnanimo, lo stesso Siscar, Alfonso d'Avalos, di nuovo Centelles negli anni della guerra di successione, quando Alfonso di Calabria fu luogotenente speciale della provincia. Sia le nomine a *vicem regem*, *vicem gerentem*, e, negli anni '80, *governatore*, sia le revocche mostrano, pur dipendendo dai formulari del XIV e XV secolo, la flessibilità della prassi regia, che graduava volta per volta le attribuzioni di questi funzionari.¹⁰⁷ I viceré, manifestazione di un potere regio straordinario e diretto, restarono attivi anche in periodi di pace, tanto da subire raramente il destino di altri uffici ordinari, quello di essere esercitati da un sostituto.¹⁰⁸

106. Pontieri 1961 (edizione registri della cancelleria vicereale di Calabria), Ryder 1976, pp. 320-323 e 162, Lalinde Abadía 1978, pp. 127-135, Del Treppo 1986, pp. 165-166, Morelli 2000, pp. 540-542.

107. Nomina di Luigi di Capua a viceré in Calabria, Valle del Crati e Valle Giordana, 2 settembre 1392, Cutolo 1969, pp. 168-174; nomina di Marino Caracciolo a viceré di Principato Ultra e Terra beneventana, con revoca di Boffillo del Giudice, che esercitava l'ufficio per conto di Guillem Ramon de Montcada, 6 febbraio 1460, in Messer 1912, pp. 450-453; nomina di Giacomo Carafa a viceré del marchesato di Crotona [1460], in un formulario in Archivio di Stato di Napoli, *Diversi della Sommatoria*, I, 52/II, ff. 9r-11r; nomina di Cesare d'Aragona a luogotenente di Terra d'Otranto e Terra di Bari, 1472, Cassandro 1934, pp. 132-134.

108. Ad esempio, Boffillo del Giudice (vedi nota precedente). Sul pericoloso radicamento economico del viceré nella sua circoscrizione: Del Treppo 1986, pp. 166-167.

A partire dai tardi anni '60 Ferrante investì della luogotenenza speciale (ma detta generale nelle nomine) di alcune regioni i suoi figli e nipoti, riprendendo anche sotto questo aspetto la tradizione aragonese. La famiglia regia venne cioè associata al governo monarchico, come il Magnanimo aveva fatto affidando alcuni dei suoi regni alla moglie Maria o al figlio Giovanni.¹⁰⁹ Così, il secondogenito Federico d'Aragona fu luogotenente generale di Puglia (1468-70), Cesare, figlio naturale, di Terra d'Otranto e Terra di Bari nel 1472 e 1474 e di Calabria nel 1492; Ferrandino, il figlio del duca di Calabria, dell'Abruzzo (1482, 1493). Già il duca, come appena detto, era stato luogotenente di Calabria dal 1462, quando tenne questa carica contemporaneamente a quella di luogotenente generale per tutto il regno. Per figli e nipoti, Ferrante istituì specifici consigli con competenze giudiziarie, cui destinò uomini esperti e giuristi.¹¹⁰ Tali incarichi, che tra l'altro rendevano necessaria una collaborazione costante e un'intimità tra i giovani maschi della famiglia regia e il loro anziano genitore, erano considerati una tappa fondamentale per la formazione politica e morale dei giovani aragonesi, al pari dei viaggi e delle missioni all'estero, a carattere diplomatico e militare, come evidenziano una serie di testi a contenuto parentetico, scritti dai segretari del re (istruzioni in forma cancelleresca, *orationes* di modello classico, il *De principe* di Pontano) e dai suoi cortigiani (mi riferisco ai celebri memoriali di Diomede Carafa).¹¹¹ La sostanza di questo potere esercitato dalla famiglia intera trova anche una sua rappresentazione simbolica nel già ricordato parlamento del 1484, quando tutti i figli, in primo luogo il duca di Calabria con la moglie Ippolita Sforza, sedettero intorno al padre e alla regina Giovanna d'Aragona, in una posizione che corrisponde a quella che il Magnanimo aveva riservato a Ferrante. La presenza delle due donne enfatizzava il legame dinastico e politico con la Corona d'Aragona e con il ducato di Milano.¹¹²

Si osservi però che queste luogotenenze speciali o 'regionali' affidate a membri della famiglia non corrispondevano *tout court* ai viceregnati, di cui pure con-

109. Udina Martorell 1978, I, pp. 70-77.

110. Cassandro 1934, pp. 39, 132-134, Volpicella 1916, pp. 232, 233, 234, 245, 246, 225 e *supra* nota 104. La distinzione tra la luogotenenza generale o vicariato del regno e la luogotenenza speciale in Calabria è chiara anche nel *De principe* di Pontano (1464-1465): "Te autem, vix dum annos pubertatis egressum nec id petentem, pater vicarium regni creavit decrevitque provintiam Calabriae", Pontano 2003 pp. 2-4.

111. Guido Cappelli in Pontano 2003. Cfr. Senatore 2003, pp. 318-324 e Storti 2007, pp. 58-62.

112. "Sua maestà venne cum la regina, illustrissimo duca de Calabria et la duchessa cum li altri soi figlioli, ponendosi a sedere tutti a li loci soi, da ogni canto del signore re et regina, li quali sedevano nel mezo del tribunale regiamente apparato", lettera dell'estense Battista Bendedei, 13 novembre 1484, citata da Scarton 2007, p. 122.

dividevano i poteri, né erano istituite, come nei domini iberici, in formazioni territoriali autonome, dotate di proprie istituzioni sopravvissute, in buona parte, all'aggregazione alla Corona d'Aragona. Puglia, Calabria, Abruzzo sono invece parti del regno, innervate dalle magistrature giudiziarie e fiscali di antica ascendenza normanno-sveva. L'esperienza della conquista, ritmata da spedizioni nell'una o nell'altra regione, aveva consentito agli aragonesi di cogliere le specifiche caratteristiche di quelle aree e dei poteri locali in esse presenti, sicché essi sperimentarono una forma di controllo più diretto, oltre le partizioni provinciali.¹¹³ Viceregnati e luogotenenze non avrebbero avuto futuro in età moderna, quando il titolo di viceré si restrinse al rappresentante del potere imperiale a Napoli, erede delle più eminenti forme di rappresentanza del sovrano, la carica di governatore o luogotenente generale.¹¹⁴

Ma torniamo a quest'ultima per un'ulteriore precisazione, resa possibile dagli studi di Lalinde Abadía: la luogotenenza generale del regno affidata ad Alfonso duca di Calabria il 9 settembre 1458 va tenuta distinta da quelle speciali di cui abbiamo appena parlato, ma anche da quella di luogotenente o vicario generale *in assenza* del re, comune alle monarchie angioina e aragonese. Ferrante stesso al tempo della prima guerra di Toscana (1447-48), il figlioletto Alfonso durante un trasferimento del Magnanimo e di Ferrante in Puglia nel 1456, la regina Isabella durante la guerra furono vicari del sovrano in sua assenza, e furono di conseguenza affiancati da un consiglio, da una scrivania o segreteria, e forse da altri funzionari, come previsto dalla tradizione aragonese.¹¹⁵ Il luogotenente generale è invece un co-reggitore dello stato. La tradizione storiografica italiana non ha sem-

113. Del Treppo 1986, pp. 165, Senatore-Storti 2002, pp. 33-57, ripubblicato in Senatore 2003, pp. 279-298.

114. Lalinde Abadía 1978, pp. 115-120. Lo studioso ritiene che il carattere dei viceré nei domini italiani della Corona d'Aragona abbia favorito l'assimilazione della luogotenenza singolare (viceré, commissari, ecc.) a quella generale (di un intero regno). L'esito sarebbe il viceré di età moderna, che governa a nome del re di Spagna, ma non è un membro della famiglia reale. Se verificata sul piano del formulario usato nelle lettere di nomina e della prassi effettiva, ciò che non è possibile fare in questa sede, tale interpretazione potrebbe forse essere corretta. Nel concreto esercizio del potere, per le contingenze del momento e le peculiari attitudini dei singoli sovrani e dei singoli funzionari, le funzioni istituzionali subivano infatti continui riadattamenti.

115. Ryder 1976, pp. 99-103 (per Ferrante. Il suo consiglio di luogotenenza, che comprendeva 31 membri compresi i rappresentanti dei seggi napoletani, fu esautorato dal consiglio di Alfonso al rientro dalla campagna militare); *Dispacci sforzeschi*, I, p. 453 (per Alfonso principe di Capua); Messer 1916, p. 334 (1459, per Isabella). È necessario insistere ancora una volta sulle analogie di fondo tra alcune forme di sovranità delegata nei regni angioini e aragonesi (vicariato del regno *in absentia*, viceré), per i principi comuni e le reciproce influenze, ancora tutte da chiarire (Lalinde Abadía 1978, p. 127). Le istruzioni alfonsine per il consiglio di luogotenenza di Ferrante (1448) ricordano, ad esempio, quelle di Carlo I d'Angiò del 1294 e di Giovanna I del 1352 (Ryder 1976, p. 102).

pre colto con sufficiente nettezza questa particolarità, che invece è indubitabilmente dimostrata anche dagli aspetti simbolici: nel 1455 il settenne Alfonso, figlio di Ferrante, ricevette dall'omonimo nonno, il Magnanimo, il cerchio d'oro del primogenito e le armi regie aragonesi perché, come fu spiegato dallo stesso sovrano a chi eccepiva che il bimbo non era ancora re, tutti i primogeniti che discendevano da lui andavano considerati tali: "se domandaveno cum re, *id est simul re*".¹¹⁶ *Primogenito*, espressione ricorrente in fonti di diverso tipo come intitolazione o semplice apposizione del nome del duca, non è dunque mera affermazione del grado di parentela e dell'ovvia condizione di successore, ma è l'automatica indicazione di una funzione. Durante il regno di Ferrante, il figlio fu abitualmente accolto sotto il pallio e onorato come sovrano nelle entrate cittadine e persino nell'entrata in Roma del 1484, quando questo trattamento suscitò molte perplessità nel cerimoniere pontificio.¹¹⁷ Ma, soprattutto, il duca di Calabria teneva corte di giustizia in presenza del re, come testimonia Leostello nel passo sopra citato. La sua autorità si esercitò direttamente in tutti gli ambiti, conformemente al privilegio del 1458, in particolare negli anni '80 e '90: si pensi solo le ispezioni militari a tutte le fortificazioni del regno, con provvedimenti di ristrutturazione edilizia e incontri con baroni e università. L'importanza del duca nel governo di Napoli non fu dunque il risultato di dinamiche interpersonali tra il re e il figlio, donde l'insistenza sulla presunta indole malvagia di quest'ultimo, che sarebbe stata l'unica causa, o la causa principale della congiura dei baroni e, indirettamente, della fine della dinastia. Su tale interpretazione hanno certamente influito le pagine belle e suggestive dello storico Camillo Porzio (1565), che non mi pare citi la luogotenenza generale.¹¹⁸ Il ruolo del duca Alfonso era invece istituzionale, e, poiché rientrava in un consapevole progetto di governo del padre Ferrante, va sottolineato indipendentemente dal modo in cui il duca lo esercitò e dal suo carattere,

116. "La maiestà sua fece cum grandissima solempnità e cerimonie asay lo nostro dum Alfons principe de Capua, per ben che zà d'alcuni di avanti lo havesse intitolato; e finita la messa el fece benedicere una bellissima banderia nova cum le arme proprie de la maiestà sua, la quale el donà a dum Alfons, e poy gli mese in testa uno cirgio d'oro largo circha dua dia, li qualli se meteno a quelli che sono creati principi. E fu dito ala maiestà del re per alcuni che'l non era licito che altri che'l figlolo portasse la sua arma sola et semplice; e luy respose che tuti li primogeniti desendenti da luy se domandaveno cum re, *id est simul re*, e portano le arme proprie del re", *Dispacci sforzeschi*, I, p. 278 (corsivo mio).

117. Senatore 2007a, pp. 166-169.

118. Anche se il ruolo di vicario *in presentia* si legge chiaramente dietro la presentazione del duca: Ferrante "aveva Alfonso suo primogenito, Duca di Calavria, detto per sopra nome il Guercio, che *sé vivente*, poco men che il tutto maneggiava: ed essendo giovane feroce e da natura all'armi inchinato, di niuna cosa mostrava esser più vago che di accendere guerre in diverse parti d'Italia", Porzio 1964, p. 13 (corsivo mio).

che pure dovette avere dei tratti autoritari, secondo le testimonianze degli ambasciatori e persino di un giurista della generazione successiva, Sigismondo Loffredo (1480-1539). Questi, nel *consilium* su una causa per la vendita del casale di *Puponum*, lo ricordò come un uomo terribile, capace di ottenere qualsiasi cosa con le sue minacce. La vendita, da Matteo Stendardo al duca, era avvenuta sotto costrizione, ed era affetta da nullità perché, trattandosi di un bene feudale, mancava il necessario assenso di re Ferrante. E ciò, aggiunse il giurista, nonostante che il duca fosse a quel tempo “vicarius generalis et primogenitus serenissimi regis Ferdinandi”.¹¹⁹ Come Loffredo, dobbiamo tenere anche noi separati il piano personale da quello del diritto.

Alfonso di Calabria esercitò effettivamente ed energicamente (forse troppo...) la funzione di luogotenente generale *et alter nos*, dotato di mero e misto impero, *gladii potestate*, giurisdizione civile e criminale alta e bassa, banco di giustizia nell'intero territorio (ma non del diritto di concedere l'assenso alle vendite feudali!), con piena autorità su – cito ovviamente dal privilegio del settembre 1458 – “archiepis copos, episcopos, abbates, priores aliasque ecclesiasticas et spirituales personas et super omnes et quosvis principes, duces, marchiones, comites, magnates, proceres et barones, terrarumque dominos et dominas, nobiles, milites et plebeos”, oltre che sull'intero apparato amministrativo regio: viceré, vicari, luogotenenti, i sette ufficiali del regno, capitani a giustizia e a guerra, castellani, giudici, insomma su tutti i funzionari regi, sulla flotta, su tutte le città, terre, castelli, demaniali e feudali.¹²⁰ Un elenco, questo, ben più ampio e più significativo di quello della lettera di Giovanni d'Aragona sopra citata, perché corrispose ad un esercizio concreto del potere, capace di portare con tanta forza il potere monarchico dentro e fuori del regno, da suscitare le più violente opposizioni.

119. Il casale fu poi probabilmente ceduto al monastero di S. Maria di Monteoliveto, ente protetto dal duca. Alfonso costrinse Matteo Stendardo a vendere imprigionandogli il figlio. “Clare deductum est in processu illustrissimum dominum ducem Calabrie supradictum fuisse terribilem virum ac principem et omnibus formidolosum, et solitum minas reducere ad effectum, et quod erat princeps potentissimus, qui de facto poterat quoscumque invitos compellere ad cuncta quae suae serenitati libuissent, item quod solitus erat bona privatarum personarum per vim auferre, et cogere dominos ad vendendum propria bona”, Loffredo 1572, p. 56 (cons. XVII, 2, segnalato da Vallone 1985, p. 149n).

120. In particolare, il privilegio di luogotenenza generale contemplava la “auctoritatem et plenum posse quod possitis et valeatis quibuscumque querelantibus ministrare iusticie complementum seu ministrari facere et mandare populos, viduas et orfanos ac miserabiles ecclesias quoque et ecclesiasticas personas iustis protegendo favoribus, et tuendo causasque quod omnes civiles et criminales expediri facere et mandare sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffinitivas, et tam in causibus principalibus quam appellationum revisionum et supplicationum ferre”, 9 settembre 1458, Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco*, 199, cc. 196-198.

6. CONCLUSIONI

Alfonso il Magnanimo introdusse nel regno di Napoli il parlamento generale, un istituto nuovo, ispirato alle *Corts* e ai *parlaments* aragonesi, ma non ad essi identico, e intensificò il ricorso a forme più dirette di controllo del territorio (i viceré). Ferrante continuò l'opera del padre, convocando i parlamenti generali, rendendo effettivo l'istituto aragonese della luogotenenza generale *in presentia* del sovrano, affidata al primogenito, coinvolgendo i membri della famiglia nel governo, come il Magnanimo, ma nell'ambito di un solo regno. Le luogotenenze speciali, come i viceregnati, rispondevano ad esigenze di efficienza giurisdizionale e amministrativa e aderivano a precise caratteristiche geo-politiche di singole aree regionali.

Il peso politico di Alfonso duca di Calabria nel lungo regno di Ferrante va dunque inserito in un quadro istituzionale, come realizzazione della sua funzione pubblica di *generalis locumtenens*, di *alter ego* del sovrano in sua presenza, secondo la tradizione della Corona d'Aragona. Questa funzione gli fu assegnata da Ferrante poche settimane dopo la successione.

Il parlamento generale, la cui composizione mutò nel corso del tempo (per l'occasionale partecipazione dei prelati, l'iniziale assenza dei sindaci delle terre demaniali, l'emergere di un ruolo specifico del sindaco di Napoli in età asburgica) non ebbe lo stesso ruolo e potere delle assemblee aragonesi di Spagna, Sicilia e Sardegna, perché, almeno nel Quattrocento, non si basava sul principio giuridico sinallagmatico delle *leges pactionatae* (con la piena partecipazione dei bracci parlamentari alla funzione legislativa), ma su quello della concessione graziosa, tipico dell'intera produzione normativa meridionale, che nasceva dall'interazione tra Corona e poteri locali ("privilegi, capitoli e grazie"). Ovviamente, tale concessione graziosa era frutto di una contrattazione politica, che per la prima volta ebbe, nel parlamento, un carattere collettivo. Tuttavia, la contrattazione aveva luogo anche in altri momenti, in altre forme (i privilegi, i giuramenti) e con molti altri soggetti, non presenti al parlamento (singoli e comunità).

Il parlamento generale fu anche celebrazione del potere regio, di cui veniva esaltato in particolare l'attribuzione più qualificante, la giustizia. Nell'assemblea, come negli incontri di età normanno-sveva, veniva data pubblicità a provvedimenti che non erano oggetto di discussione, a differenza degli interventi in materia fiscale, perché erano prerogativa esclusiva della monarchia, gelosa custode di ogni *iurisdictio*.

Mentre le città demaniali rappresentate nel parlamento non furono considerate e non agirono mai come un'aggregazione organica, i baroni dell'assemblea,

probabilmente in quanto feudatari *in capite* del sovrano, erano visti come un soggetto politico unitario, capace di presentare istanze e prendere impegni a nome dell'intero regno. Non era possibile però negare la forte articolazione interna del 'ceto' feudale, che il linguaggio delle fonti rende con una partizione tra le dignità maggiori (principi, duchi, marchesi, conti) e i signori minori, a lungo definiti come "magnati e baroni".

I baroni convocati e presenti al parlamento del 1443, l'unico per il quale disponiamo di un elenco nominativo, erano in gran parte regnicoli. I numerosi "magnati e baroni" rappresentavano poteri familiari e territoriali di media e piccola entità, che erano però cresciuti di importanza durante le guerre di successione e di conquista di fine XIV-XV secolo.

Nel regno aragonese di Napoli la monarchia non fondava la sua forza soltanto sul controllo di /confronto con poteri feudali, signorili, cittadini e comunitari, rappresentati o meno nel parlamento, ma anche e soprattutto su una clientela regia a carattere internazionale (catalani, castigliani, siciliani, napoletani), che occupava l'amministrazione del regno e che ne sfruttava accuratamente le risorse. Questa *élite* si trovava talvolta in competizione con i poteri territoriali locali tradizionali ed entrò in crisi al momento della morte del Magnanimo, ma non perse del tutto il suo carattere internazionale durante il regno di Ferrante.

L'inclusione del regno di Napoli nella Corona d'Aragona comportò innovazioni sostanziali: nel corso del Quattrocento esse assunsero caratteristiche peculiari rispetto ai modelli iberici e alle realizzazioni siciliane e sarde, mentre nel Cinquecento si modificarono ulteriormente (il parlamento) o scomparvero, tanto da essere sottovalutate dalla storiografia (la luogotenenza generale, le luogotenenze speciali o 'regionali'). L'inclusione produsse inevitabilmente squilibri e contrasti tra poteri locali e clientela del re per il controllo delle risorse giurisdizionali e fiscali. In questi ambiti l'azione di Ferrante e del suo primogenito fu caratterizzata dalla piena continuità rispetto al Magnanimo, per la conferma delle novità istituzionali, per il ricorso a forme di governo più dirette, e soprattutto per il continuo ed assai efficace rafforzamento della giustizia regia (tribunali centrali, inchieste d'ufficio, riforme delle procedure), strumento principale per l'esercizio della *potestat absoluta* del re.

BIBLIOGRAFIA

Abulafia 1995

David Abulafia (ed.), *The Inception of the Reign of King Ferrante I of Naples*, in *The French Descent into Renaissance Italy 1494-95. Antecedents and Effects*, Aldershot 1995, pp. 71-89. Trad. it.: *Gli inizi del regno di Ferrante: l'estate del 1458 alla luce della documentazione sforzesca*, pp. 87-102, in *La discesa di Carlo VIII in Italia (1494-1495). Premesse e conseguenze*, a cura di D. Abulafia, Napoli 2005.

Amettler 1903-1928

José Ametller y Vinyas, *Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV*, 3 voll., Gerona 1903-1928.

Bagnulo et a. 1991

S. Bagnulo, A. Cernigliaro, M.R. Fortezza, M.G. Zinno, *Tra legislatori e interpreti nella Napoli d'antico regime. Mostra bibliografica*, Napoli, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 1991.

Balbi-Vitolo 2007

Giovanna Petti Balbi e Giovanni Vitolo (a cura di), *Linguaggi politici e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli nel Tardo Medioevo*, Salerno 2007.

Capasso 1876

Bartolommeo Capasso, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio municipale di Napoli (1307-1803)*, [vol. I], Napoli 1876, p. XI.

Capitoli Gratie & Privilegii concessi alla fidelissima Citta de Napoli per li serenissimi Ri nostri passati, Neapoli per Antonium de Frizis Corinaldensem ... prope Magnam Curiam Vicarie anno MDXXVIII die XXV maii. Ho consultato l'esemplare della Biblioteca Napoletana di Storia Patria, S.D. IX.A.21. Quello della Biblioteca Nazionale di Napoli, *Statuti* 602, descritto da Bagnulo et a. 1991, p. 32 risultava disperso nel marzo 2009.

Carignani 1883

Giuseppe Carignani, *Rappresentanze e dritti dei Parlamenti Napoletani. Notizie tratti dai libri detti Praecedentiarum*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", VIII (1883), pp. 655-669.

Cassandro 1934

Giovanni Italo Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934 (estratto da "Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari", anno VI, fasc. II).

Chioccarello 1721

Bartolomeo Chioccarello, *Archivio della reggia giurisdizione del Regno di Napoli*, Venezia 1721.

Colorni 1967.

Vittore. Colorni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia ritrovate in un manoscritto parigino*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, Milano 1967, pp. 111-170.

La Corona 1978-1984

La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516), [Atti del] IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Napoli 11-15 aprile 1973, vol. I: *Relazioni*; voll. II-III: *Comunicazioni*, Società Napoletana di Storia patria, Napoli 1978, 1982, 1984.

Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini

Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli, vol. I: *Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, a cura di Elisabetta Scarton, Salerno 2005, vol. II: *Giovanni Lanfredini (maggio 1485-ottobre 1486)*, a cura di Elisabetta Scarton, Salerno 2002.

Cortes 1915

Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia, tomo XXI: *Cortes de Cataluña*, Madrid 1915.

Craveri Croce 1936

Elena Craveri Croce, *I parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnola*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", XXII (1936), pp. 341-379.

Croce 1992

Benedetto Croce, *Storia del regno di Napoli* [1924], a cura di Giuseppe Galasso, Napoli 1992 (dalla terza edizione, del 1943).

Cutolo 1962

Alessandro Cutolo, *Re Ladislao d'Angiò Durazzo*, Napoli 1969.

D'Agostino 1979

Guido D'Agostino, *Parlamento e società nel regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Guida, Napoli 1979.

D'Agostino 1984

Guido D'Agostino, *Il parlamento generale del regno di Napoli nell'età spagnola (1556-1596)*, vol. I, Napoli 1984.

D'Agostino-Buffardi 2000

Guido D'Agostino e Giulia Buffardi (a cura di), *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. Celebrazioni alfonsine*, Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli-Caserta-Ischia 18-24 settembre 1997, 2 voll., Napoli 2000.

De Blasiis 1877

Giuseppe De Blasiis, *De praecedentia nobilium sedilium in onoribus et dignitatibus occurrentibus universitati Neapolis*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", II (1877), II tomo, pp. 535-577.

Delle Donne 2007

Roberto Delle Donne, *Regis servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese*, in Balbi-Vitolo 2007, pp. 91-150.

Del Treppo 1978

Mario Del Treppo, *La "Corona d'Aragona" e il Mediterraneo*, in *La Corona 1978-1984*, vol. I, pp. 301-331.

Del Treppo 1986

Mario Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da Giuseppe Galasso e Rosario Romeo, vol. IV,I, Roma 1986, pp. 87-201.

Del Treppo 2000

Mario Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona*, in D'Agostino-Buffardi 2000, vol. I, pp. 3-17.

De Ponte 1611

Giovan Francesco DE Ponte, *De potestate proregis, collateralis consilii et regni regimine tractatus*, Napoli 1611.

Di Costanzo 1719

Angelo Di Costanzo, *Historia del regno di Napoli*, in *Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del regno di Napoli*, vol. III, Napoli, Gravier, 1719.

Dispacci sforzeschi

Dispacci sforzeschi da Napoli, vol. I: *1444-2 luglio 1458*, a cura di Francesco Senatore; vol. II: *4 luglio 1458-30 dicembre 1459*, a cura di Francesco Senatore, Salerno, 1997, 2004 (Istituto Italiano per gli studi filosofici. Fonti per la storia di Napoli aragonese, 1, 2).

Gasparrini 1957

Pietro Gasparrini, *Un ignorato parlamento generale napoletano del 1504 e un altro poco noto del 1507*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", LXXV (1957), pp. 203-210.

Gentile 1909

Pietro Gentile, *La politica interna di Alfonso V d'Aragona nel regno di Napoli dal 1443 al 1450*, Montecassino 1909.

Gentile 1913

Pietro Gentile, *Finanze e parlamenti nel Regno di Napoli dal 1450 al 1457*, in "Archivio Storico per le province napoletane", XXXVIII (1913), pp. 185-231.

Gentile 1937-38

Pietro Gentile, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, in "Archivio Storico per le province napoletane", LXII (1937), pp. 1-56, LXIII, 1938, pp. 1-56.

Giménez Soler 1909

Andres Giménez Soler, *Itinerario del rey Alfonso V de Aragón y de Napoles*, Zaragoza 1909.

Guarino 1780

Silvestro Guarino di Aversa, *Diario*, in *Raccolta delle varie croniche, diari, et altri opuscoli [...] appartenenti alla storia del regno di Napoli*, Napoli, Perger, 1780, vol. I, pp. 211-247.

Hébert 1998

Michel Hébert, *Les assemblées représentatives dans le royaume de Naples et dans le comté de Provence*, in *L'Etat angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle*, Roma 1998, pp. 475-490.

Kantorowicz 1989

Ernst H. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale* [1957], Torino 1989.

Lalinde Abadía 1962

Jesus Lalinde Abadía, *La gobernación general en la Corona de Aragón*, Zaragoza 1962.

Lalinde Abadía 1978

Jesus Lalinde Abadía, *Los parlamentos y demas instituciones representativas*, in *La Corona* 1978-1984, vol. I, pp. 103-179.

Leostello 1883

Jaompiero Leostello, *Effemeridi delle cose fatte per il duca di Calabria (1484-1491)*, Napoli 1883. (Documenti per la storia le arti e le industrie delle provincie napoletane, raccolti e pubblicati per cura di Riccardo Filangieri, I).

Loffredo 1572

Sigismondo Loffredo, *Consilia sive responsa et paraphrases feudales*, Venetiis 1572.

Lünig 1725-1732

Iohannes Christianus Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus*, 4 voll., Francofurti et Lipsiae 1725-1732.

Madurell Marimón 1963

José M. Madurell Marimón, *Mensajeros barceloneses en la corte de Nápoles de Alfonso V de Aragón, 1435-1458*, Barcelona 1963.

Marongiu 1950

Antonio Marongiu, *Il parlamento baronale del regno di Napoli del 1443*, in "Samnium", 4 (1950), pp. 1-16.

Marongiu 1962

Antonio Marongiu, *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano 1962.

Messer 1912

Armand A. Messer (a cura di), *Le codice aragonese. Étude générale du manuscrit de Paris*, Paris 1912.

Morelli 2000

Serena Morelli, *Considerazioni sui giustizierati nel regno di Napoli. Tra continuità angioina e riforme aragonesi*, in D'Agostino-Buffardi 2000, vol. I, pp. 535-544.

Moscato 1953

Ruggero Moscato, *Ricerche sugli atti superstiti della cancelleria napoletana di Alfonso d'Aragona*, in "Rivista Storica Italiana", 65 (1953), pp. 540-551.

Moscato 1958

Ruggero Moscati, *Nella burocrazia centrale di Alfonso d'Aragona: le cariche generali*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma 1978, pp. 365-377.

Moscato 1961

Ruggero Moscati, *Ricerche su Alfonso d'Aragona*, in "Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma", I (1961), pp. 21-61.

Moscato 1978

Ruggero Moscati, *Lo stato "napoletano" di Alfonso d'Aragona*, in *La Corona 1978-1984*, vol. I, pp. 85-102.

Muñoz 2000

Maria Rosa Muñoz Pomer, *Las asambleas políticas estamentales y la consolidación del poder real (1416-1458)*, in D'Agostino-Buffardi 200°, vol. I, pp. 567-590.

Notargiacomo 1845

Notargiacomo [Della Morte], *Cronaca di Napoli*, a cura di P. Garzilli, Napoli 1845.

Nuovo 2002

Isabella Nuovo, *Potere aragonese e ideologia nobilitare nel De obedientia di Giovanni Pontano*, in Marco Santoro (a cura di), *Le carte aragonesi. Atti del convegno*, Ravello 4 ottobre 2002, Pisa 2004, pp. 119-140.

Passero 1785

Giuliano Passero, *Historie in forma di giornali*, Napoli 1785.

Pontano 2003

Giovanni Pontano, *De principe*, a cura di Guido M. Cappelli, Roma 2003.

Pontieri 1961

Ernesto Pontieri (a cura di), *Fonti aragonesi*, vol. II, Napoli 1961.

Porzio 1964

Camillo Porzio, *La congiura de' baroni del regno di Napoli contra il re Ferdinando primo*, a cura di Ernesto Pontieri, Napoli 1964².

Priiilegii 1543

Priiilegii et capituli, con altre gratie concesse a la fidelissima cita de Napoli et regno per li serenissimi Ri de casa de Aragona, confirmati, & de nouo concessi per la maiesta Caesarea, stampato in ... Napoli per Ioanne Sultzbach alemano, 1543 di xxyiii iulii.

Ryder 1959-1962

Alan Ryder, *La politica italiana di Alfonso d'Aragona (1442-1458)*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", LXXVII (1958) [ma 1959], pp. 43-106; LXXVIII (1959) [ma 1960], pp. 235-294 e, con il titolo *Alfonso d'Aragona e l'avvento di Francesco Sforza al ducato di Milano*, LXXX (1961) [ma 1962], pp. 9-46.

Ryder 1976

Alan Ryder, *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous. The Making of Modern State*, Oxford 1976.

Ryder 1990

Alan Ryder, *Alfonso the Magnanimous king of Aragon, Naples and Sicily (1396-1458)*, Oxford 1990.

Sáiz 2000

Jorge Sáiz Serrano, *Los capitanes de Alfonso el Magnánimo en la conquista del reino de Nápoles: la caballería del ejército real de 1441*, in D'Agostino-Buffardi 2000, vol. I, pp. 981-1009.

Sáiz 2008

Jorge Sáiz Serrano, *Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo*, València 2008.

Scarton 2007

Elisabetta Scarton, *Il Parlamento napoletano del 1484*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", CXXIV (2007), pp. 113-136.

Senatore 2000

Francesco Senatore, *Le ultime parole di Alfonso il Magnanimo*, in G. Rossetti e G. Vitolo (a cura di), *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, 2 voll., Napoli 2000, vol. II, pp. 247-270.

Senatore 2003

Francesco Senatore, *L'itinérance degli aragonesi di Napoli*, in Agostino Paravicini Bagliani, Eva Pibiri, Denis Reynard (a cura di), *L'itinérance des seigneurs (XIV^e-XVI^e siècles)*, Actes du colloque international de Lausanne et Romainmôtier, 29 novembre-1er décembre 2001, Lausanne 2003, pp. 275-325.

Senatore 2007a

Francesco Senatore, *Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI)*, in Balbi-Vitolo 2007, pp. 151-205.

Senatore 2007b

Francesco Senatore, *La cultura politica di Ferrante d'Aragona*, in Andrea Gamberini e Giuseppe Petralia (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Atti del convegno, Pisa, 9-11 novembre 2006, Roma 2007, pp. 113-138.

Senatore 2008

Francesco Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in Isabella Lazzarini (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, "Reti medievali. Rivista", IX (2008) – www.retimedievali.it

Senatore-Storti 2002

Francesco Senatore, Francesco Storti, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. L'itinerario militare di re Ferrante (1458-1465)*, Salerno 2002.

Spechio 1990

Lupo de Spechio, *Summa dei re di Napoli e Sicilia e dei re d'Aragona*, a cura di Anna Maria Compagna Perrone Capano, Napoli, 1990.

Storti 2007

Francesco Storti, *L'esercito napoletano nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 2007.

Udina Martorell 1978

Federico Udina Martorell, *La organización politico-administrativa de la Corona de Aragón (de 1416 a 1516)*, in *La Corona 1978-1984*, vol. I, pp. 48-83.

Ughelli 1721

Ferdinando Ughelli, *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, vol. IX, Venezia 1721².

Vallone 1985

Giancarlo Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985.

Vendemia 2005

Angela Vendemia, *L'ampliamento del contado: Capua nei secoli XIV-XV*, in Giovanni Vitolo (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, Salerno 2005, pp. 167-185.

Vitale 2006

Giuliana Vitale, *Ritualità monarchica, cerimonie e pratiche devozionali nella Napoli aragonese*, Salerno 2006.

Vitolo 2008

Giovanni Vitolo, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese. Spunti da alcune fonti "impertinenti"*, in "Rassegna Storica Salernitana", XXV/2 (2008) [ma 2009], pp. 169-193.

Volpicella 1846

Scipione Volpicella (a cura di), *Diurnali di Giacomo Gallo e tre scritture pubbliche dell'anno 1495*, Napoli 1846.

Volpicella 1916

Luigi Volpicella (a cura di), *Regis Ferdinandi primi instructionum liber*, Napoli 1916.

Vultaggio 2000

I passi del regno di Napoli in età alfonsina attraverso il registro di Sangro, in D'Agostino-Buffardi 2000, vol. I, pp. 773-806.

Zacchino 1986

Vittorio Zacchino, *La guerra di Otranto del 1480-1481. Operazioni strategiche e militari*, in Cosimo Damiano Fonseca (a cura di), *Otranto 1480*, Atti del convegno internazionale di studio promosso in occasione del V centenario della caduta di Otranto ad opera dei Turchi, Otranto 19-23 marzo 1980, 2 voll., Galatina 1986, vol. II, pp. 265-339.